

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		1 / 70		ST-001			

CONCESSIONE MINERBIO STOCCAGGIO

ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

VOLUME I

SEZIONE II – QUADRO PROGRAMMATICO

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		2 / 70		ST-001			

VOLUME I

SEZIONE II - QUADRO PROGRAMMATICO

INDICE

1	PREMESSA	3
2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE	5
2.1	Valutazione di impatto ambientale	6
2.2	Rifiuti.....	10
2.3	Qualità delle acque superficiali e disciplina degli scarichii	13
2.4	Qualità dell'aria ambiente ed emissioni in atmosfera.....	15
2.5	Emissioni acustiche.....	16
2.6	Vincoli aree protette.....	18
3	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA ENERGETICA	20
3.1	Riferimenti normativi comunitari.....	20
3.2	Riferimenti normativi nazionali.....	22
3.3	Riferimenti normativi regionali e provinciali	29
4	STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIGENTI ED ADOTTATI	33
4.1	Premessa.....	33
4.2	Normativa a livello nazionale e regionale.....	36
4.3	Normativa a livello provinciale	47
4.4	Normativa a livello comunale.....	63

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO P_{max} = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		3 / 70		ST-001			

1 PREMESSA

Il Quadro di riferimento programmatico, redatto in ottemperanza all'art.1, comma 3, del DPCM 27/12/88, fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'intervento proposto – ampliamento della capacità di stoccaggio di gas naturale della concessione “MINERBIO STOCCAGGIO” della Società Stogit S.p.A. (Gruppo SNAM) che comporterà un incremento della capacità di stoccaggio stessa (Working Gas – WG¹) mediante l'aumento dei valori di pressione d'esercizio non superiore al 107% (P_{max}) della pressione statica di fondo originaria del giacimento (P_i), e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Il Quadro di riferimento programmatico, comprende, dopo un breve richiamo del quadro normativo vigente di riferimento in materia ambientale (cap. 2), l'individuazione e l'analisi:

- dei riferimenti normativi e di programmazione che a livello comunitario, nazionale e regionale interessano il settore energetico cui attiene l'intervento in oggetto (cap. 3);
- degli strumenti di governo del territorio vigenti ed adottati che a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, interessano l'area direttamente e/o indirettamente interferita dalle infrastrutture della Concessione “Minerbio Stoccaggio” e ne vincolano l'utilizzo del suolo – vincoli di tipo territoriale, urbanistico e/o ambientale (cap. 4).

Nella **Figura 1.a** viene riportato lo schema della struttura della presente sezione.

Sulla base delle analisi e considerazioni di seguito sviluppate, si evidenzia come l'esercizio in sovrappressione (P_{max}=1,07P_i) della Concessione Minerbio Stoccaggio, risulti:

- *coerente con le direttive europee di settore, il Piano Energetico Nazionale e Regionale, in particolare con riferimento all'obiettivo di incentivare l'impiego di fonti combustibili a basse emissioni, ed il dettato dei decreti ministeriali relativi allo stoccaggio di gas naturale;*
- *compatibile con gli strumenti di governo del territorio vigenti ed adottati a scala nazionale, regionale, provinciale e comunale.*

¹ "working gas": quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari (ex-art.2, D. Lgs. n. 164/2000).

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589			
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°		
		4 / 70	ST-001		




Figura 1.a – Strutturazione del Quadro Programmatico

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		5 / 70			ST-001		

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

Il progetto nel suo complesso si inserisce in un panorama legislativo in forte evoluzione, all'interno del quale giocano un ruolo chiave il **D.Lgs. 152/06** - *Attuazione della Delega conferita al Governo per il "riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale"*- e le sue successive modificazioni ed integrazioni (**D.Lgs. n. 284/06**, **D.Lgs. n. 4/08** e **D.Lgs. 128/10**).

Il D.Lgs. 152/06, entrato in vigore il 29 aprile 2006, è stato varato con l'obiettivo di semplificare, razionalizzare e coordinare la legislazione ambientale nei seguenti settori: procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela e gestione delle acque; gestione dei rifiuti e bonifiche; tutela dell'aria e riduzione dell'inquinamento; danno ambientale.

Il testo del Decreto, costituito da 318 articoli e 45 allegati, ha subito un lungo iter istituzionale, al termine del quale il Governo ha recepito tutte le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari. Sono state pertanto abrogate le principali norme ambientali precedentemente in vigore, ed in particolare il D.Lgs 22/1997 sui rifiuti e bonifiche, il D.Lgs 152/1999 sulle acque e il D.P.R. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico.

Successivamente, il D. Lgs. n. 152/06 è stato oggetto di numerosi interventi correttivi con l'emanazione, fra gli altri, dei D.Lgs. n. 284/06, D.Lgs. n. 4/08 e del D.Lgs. n. 128/10 che hanno apportato significative modifiche allo stesso, come specificato al successivo capitolo 2.1.

Le principali norme, a carattere nazionale e regionale, di interesse ai fini progettuali sono state riportate in sintesi suddivise per ambiti di competenza:

- Valutazione di Impatto Ambientale,
- Rifiuti,
- Qualità delle acque,
- Qualità dell'aria ed emissioni,
- Emissioni acustiche,
- Vincoli aree protette.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		6 / 70			ST-001		

2.1 Valutazione di impatto ambientale

- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - La precedente direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ha subito diverse e sostanziali modificazioni, si è ritenuto pertanto opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di una nuova direttiva.
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- DPCM 27 dicembre 1988, "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità";
- Legge 22 febbraio 1994 n. 146, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria 1993);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
- Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica
- D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2005 - Supplemento Ordinario n. 72.
- D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152, "Norma in materia ambientale" pubblicato su *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, 14 aprile 2006 (abrogati Titolo II, Allegati I-V) e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 8 novembre 2006 n. 284, che consta di quattro articoli e di alcuni allegati (dal I al VII) alla parte II del decreto, interessa essenzialmente la proroga delle Autorità di bacino nelle more della costituzione dei distretti idrografici, la soppressione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, e la proroga del termine per l'adeguamento dello Statuto del Consorzio nazionale imballaggi (Conai).
- Decreto 14 maggio 2007, n. 90, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		7 / 70			ST-001		

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 e convertito nella legge n°13 del 27 febbraio 2009.

Tra le principali novità introdotte dal Decreto, si segnalano:

- ✓ l'introduzione di disposizioni mirate alla semplificazione dei procedimenti e al coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale;
- ✓ l'eliminazione del "silenzio-rigetto", per effetto del quale l'Amministrazione competente deve necessariamente concludere la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) con provvedimento espresso e motivato;
- ✓ la previsione dell'annullabilità, anziché della nullità, dei provvedimenti conclusivi di procedimenti effettuati senza aver effettuato la procedura di VIA o VAS;
- ✓ l'avvio della procedura di VIA sulla base del progetto definitivo anziché di quello preliminare;
- ✓ un più ampio riconoscimento della discrezionalità delle Regioni e Province Autonome nel disciplinare (compatibilmente con le regole generali del Codice) ulteriori modalità per l'individuazione di progetti, piani e programmi da sottoporre a VIA o VAS;
- ✓ una nuova e più ampia definizione di "impatto ambientale" che ricomprende le alterazioni quali-quantitative sull'ambiente non solo negative ma anche positive che siano conseguenza dell'attuazione di piani, programmi o progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, compresi eventuali malfunzionamenti;
- ✓ la precisazione delle competenze statali e regionali per le procedure di autorizzazione (VIA) dei progetti, come riportato nell'Allegato II (progetti di competenza statale) e nell'Allegato III (progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano).
- D.Lgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69."

Il Decreto, entrato in vigore dal 26 agosto 2010, interessa in particolare la Parte I (disposizioni generali), le Parti II (VIA, VAS, IPPC) e V (Aria) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, modificando le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica, e disponendo nuove condizioni in materia di inquinamento atmosferico. Viene inoltre inglobata all'interno del Codice ambientale (Parte II - Titolo III bis) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con abrogazione del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59. L'art. 4 stabilisce che le procedure di

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		8 / 70			ST-001		

VAS, VIA ed AIA già avviate potranno concludersi con le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Il D.Lgs n.128/2010 introduce, fra l'altro, una nuova definizione di "VIA"; con il D.Lgs 4/2008 la valutazione ambientale dei progetti era definita come il "processo" che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, fino alle consultazioni ed al monitoraggio; nella nuova formulazione per "VIA" si intende il "procedimento" mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee a perseguire finalità quali uno sviluppo sostenibile, la tutela degli ecosistemi e delle risorse, nonché un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Si passa dunque da una definizione di tipo descrittivo ad una incentrata sulle finalità della VIA, ma il cambiamento non sembra avere sostanziali riverberi applicativi.

Dal punto di vista operativo, è stata introdotta la modalità di presentazione della documentazione in formato esclusivamente elettronico, sia in fase di verifica di assoggettabilità che in fase di VIA. Non secondarie novità riguardano anche la possibilità, da parte del proponente e dell'autorità competente, di apportare modifiche agli elaborati, ovvero di richiedere integrazioni documentali, a seguito della consultazione del pubblico interessato. Con riguardo al monitoraggio, il D.Lgs n.128/2010 ha sancito che, qualora dai controlli risultino impatti negativi o diversi o significativamente maggiori di quanto previsto, l'autorità competente possa modificare e integrare con ulteriori condizioni il provvedimento di VIA.

- DPCM 7 Marzo 2007, "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di impatto ambientale"
- Legge 27 febbraio 2009, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
- Legge n° 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 che introduce, all'articolo 27 "Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico" commi 31-35 alcune modifiche alle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e per le attività di prospezione e ricerca di idrocarburi.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		9 / 70			ST-001		

A livello regionale sono state considerate le seguenti leggi e delibere emanate dalla Regione Emilia-Romagna:

- Legge regionale n. 3 del 20/04/2012 “Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale” (B.U. R. 20/04/2012, n. 68). Con questa legge la Regione Emilia Romagna ha ridisegnato completamente la disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) adeguandosi alle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., modificando le precedenti disposizioni sull'argomento contenute nella L.R. 9/1999.

L'art. 4 del provvedimento elenca i **progetti** che sono **assoggettati alla VIA**, che sono in particolare:

- i progetti di **nuova realizzazione** elencati negli Allegati A1, A2 e A3 (di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale), nonché i progetti di **modifica ed estensione** di questi, qualora la modifica o l'estensione superino le soglie indicate nei citati Allegati;
- i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B1, B2 e B3 (di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale), qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, o qualora la sottoposizione a VIA sia richiesta all'esito della procedura di screening (o verifica di assoggettabilità) di cui al Titolo II della L.R. 9/1999.

Sono invece soggetti alla **procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)**:

- i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B1, B2 e B3, che non ricadano all'interno di aree naturali protette;
- i progetti di modifica ed estensione dei progetti elencati negli Allegati A1, A2 e A3, B1, B2 e B3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, qualora possano avere ripercussioni negative per l'ambiente, per le parti non autorizzate.

Possono infine essere sottoposti, su richiesta del proponente:

- alla procedura di screening o alla procedura di VIA i progetti non elencati in nessuno degli Allegati;
- alla procedura di VIA i progetti indicati negli Allegati B1, B2 e B3.

Regime transitorio

Le procedure la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della nuova legge (**05/05/2012**) sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda. Il termine di 5 anni decorrenti dal rilascio della VIA per portare a termine i progetti, stabilito dal nuovo art. 17, comma 10, della L.R. 9/1999 (salvo termine più lungo stabilito dal provvedimento di rilascio della VIA), si applica solamente ai procedimenti iniziati sotto la vigenza della nuova legge. Nell'attesa di nuove disposizioni attuative restano ferme quelle previgenti, contenute

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589			
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°	
		10 / 70		ST-001	

nella **D.G.R. 1238/2002**, sempreché non in contrasto con le nuove disposizioni.

- Legge regionale n. 9 del 1999 – Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ss.mm.ii (vedi sopra)
- Delibera della Giunta Regionale del 12/07/2010 - Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal titolo ii e delle procedure di via normate dal titolo III della l. R. N. 9 del 1999 – codice documento: GPG/2010/1113
- Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna del 27 febbraio 2009 - Indicazioni in merito alla attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4, relativa a VAS, VIA e IPPC entro il 13 febbraio 2009 – PG/2009/49760.
- Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna del 12 novembre 2008 e allegati - prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4, correttivo della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della l.r. 13 giugno 2008, n.9 - PG/2008/269360.
- Delibera della Giunta Regionale del 15/07/2002 - approvazione direttiva generale sull'attuazione l.r n.9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" e delle "linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del sia per la procedura di via'(art.8 l.r. n.9/99) - Prot. n. (VIM/02/14209)

L'intervento in oggetto, rientrando tra i progetti di cui all'Allegato II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – punto 17: "Stoccaggio di gas combustibile e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi" – è sottoposto a VIA in sede statale.

2.2 Rifiuti

L'attuale riferimento normativo per la gestione dei rifiuti e la bonifica di siti contaminati è costituito dal citato D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e smi.

La Parte IV del decreto "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" regola rispettivamente la gestione dei rifiuti (artt. 177-238) e la bonifica di siti potenzialmente inquinati (artt. 239-266).

In relazione alla tipologia prevalente di rifiuti da gestire, si evidenzia il più specifico Dlgs 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/Ce) che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio,

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		11 / 70			ST-001		

nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive. Ai sensi dell'art. 3 della presente legge si definiscono rifiuti di estrazione: "rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.." All'art.5 viene disposto che l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e all'art. 7 si definiscono le procedure relative alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente mediante apposita conferenza di servizi.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/06 e s.m.i. vengono abrogati vari decreti, mentre restano in vigore, sino ad emanazione di successivi nuovi decreti, i seguenti:

- DM del 05/02/1998, modificato dal DM 05/04/2006, n. 186.
- DM 01/04/1998, n. 148, "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
- DM 01/04/1998, n. 145 "Regolamento di definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione rifiuti".
- DM 27/09/2010 – "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 01/12/2010.
- D.Lgs 13/01/2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.

Si segnala altresì:

- Decreto 15 febbraio 2010 Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (SISTRI)²
- Decreto 27 aprile 2010 Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)³
- Decreto Ministeriale 10/08/2012 n° 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Ai fini del presente regolamento per «materiali da scavo» si intende: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di

² l'art. 52 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" (convertito in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) ha fissato nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti tra le quali la proroga del SISTRI al 30 giugno 2013

³ Il modello di dichiarazione allegato al presente decreto è sostituito dal modello e dalle relative istruzioni allegati al D.P.C.M. 23 dicembre 2011

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		12 / 70			ST-001		

un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)

A livello regionale

- Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 - delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani; testo coordinato con le modifiche apportate da:
 - L.R. 21 agosto 2001 n. 27
 - L.R. 28 gennaio 2003 n. 1
 - L.R.14 aprile 2004 n. 7
 - L.R.30 giugno 2008 n. 10
 - L.R. 23 dicembre 2011 n. 23
- Con la L.R. n. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale " - art.128 - la Regione Emilia-Romagna ha delegato alle Province la pianificazione del sistema dei rifiuti, da attuarsi con il PPGR (Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti) e con il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). In relazione alla gestione dei rifiuti il PPGR, nell'ambito delle più complessive linee di destinazione del territorio effettuate dal PTCP:
 - analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti;
 - valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione integrata dei rifiuti;
 - localizza gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
 - individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti, a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero;
 - definisce specifici obiettivi quali-quantitativi per la raccolta differenziata;
 - definisce gli indirizzi e le condizioni generali per assicurare la gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali.
- Con la L.R. n. 23 del 23 dicembre 2011 la Regione ha dettato le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		13 / 70			ST-001		

territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore. Inoltre ha istituito, a partire dall'1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

I rifiuti prodotti durante l'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione saranno gestiti secondo la normativa vigente, con particolare riguardo alle procedure autorizzative preliminari, alla redazione del piano di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs 117/08 ed alle prescrizioni dell'AIA (Regione Emilia-Romagna, Settore Ambiente – Servizio Tutela Ambientale, concessa con P.G. n° 128109 del 28/03/2008 e ss.mm.ii.).

2.3 Qualità delle acque superficiali e disciplina degli scarichi

Il già citato D.Lgs. n. 152/06 “Norma in materia ambientale” e s.m.i., rappresenta l'attuale testo di riferimento normativo nazionale.

In particolare è di interesse la Parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche). In essa, relativamente agli scarichi, si prevede che questi siano tutti preventivamente autorizzati, a meno che non vi sia una diversa disposizione regionale:

- dalla Provincia, gli scarichi in acque superficiali;
- dall'autorità d'ambito, quelli in pubblica fognatura.

Relativamente agli scarichi, il nuovo Codice ambientale abroga tre precedenti testi di riferimento: il D.Lgs. n. 152/99, il DM 367/03 e la Legge n. 36/94 (Legge Galli).

In attuazione di quanto disposto ex art.75 comma 4 del D.Lgs.152/06 è stato redatto il DM 131/08 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto, “..entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento le regioni, sentite le Autorità di Bacino, identificano, nell'ambito del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sezione A. ed entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B per ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui allo stesso allegato, sezione C. “

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.(GU n. 79 del 4-4-2009), così come recita l'art.1, “*definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:*

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		14 / 70			ST-001		

- a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
- b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
- c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
- d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
- e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo. “ e in particolare, all'art.7 individua specifiche “Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee” demandando ampi poteri di regolamentazione e controllo alle regioni.

Infine, si segnalano le seguenti norme che hanno modificato o integrato il D.Lgs. 152/06:

- la Legge 25 febbraio 2010, n. 36 che modifica la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue della parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219: “Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”. Il D.Lgs., in vigore dal 4 gennaio 2011, ha modificato parte del Capo I e dell'Allegato I della Parte III e del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- il DM/MATTM n. 56/2009, “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, c. 3, del D.Lgs. medesimo”, che stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, fissando le condizioni di riferimento tipo-specifiche per i corpi idrici superficiali. Di fatto, con l'introduzione di questo regolamento ministeriale, vengono adeguati gli Allegati 1 e 3 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/ 2006, attraverso la loro sostituzione con altri e l'eliminazione di una tabella contenuta nel D.M. n. 367/2003, che, per effetto, termina di avere efficacia;
- il DM/MATTM n. 260/2010. Il Decreto introduce i criteri aggiornati per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei e sostituisce integralmente l'allegato I alla parte III del D.Lgs. 152/06, modificando in particolare il punto “Classificazione e presentazione dello stato ecologico”, per renderlo conforme agli obblighi comunitari, attraverso l'inserimento di criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici..

A livello regionale vigono invece le seguenti disposizioni normative:

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		15 / 70			ST-001		

- Legge Regionale 06 marzo 2007, n. 4 – adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali (Bollettino ufficiale n. 30 del 6 marzo 2007)
- DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 - Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)
- Deliberazione Giunta Regionale DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 - direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
- Deliberazione Giunta regionale 3 luglio 2001 n. 1299 - Direttiva concernente il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'Allegato 5 del DLgs 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258.
- Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 22 - norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - disposizioni attuative e modificative della l.r. 21 aprile 1999, n. 3

2.4 Qualità dell'aria ambiente ed emissioni in atmosfera

Livello comunitario

La direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE (GUUE 11 giugno 2008 n. L 152) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa stabilisce all'art. punto 18 che “..si terrà pienamente conto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento”.

Livello nazionale

- D.Lgs. 155/10 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2010. A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo (30 settembre 2010) sono abrogati, tra gli altri: il D.Lgs n. 351/99, il DPCM n.30/83 ed il decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile 2002, n. 60;
- Decisione 28 settembre 2009, n. 7390 Decisione relativa alla notifica, da parte dell'Italia, della deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il PM10 in 67 zone considerate per la qualità dell'aria;
- D.Lgs n. 51 del 7 marzo 2008 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, in attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE”, disciplina lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		16 / 70			ST-001		

- D.Lgs 152/06, e s.m.i. “Norma in materia ambientale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006. Di particolare interesse è la Parte V (*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*) al Titolo I (*Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*) ed i relativi allegati tecnici.

Livello regionale

- D.G.R. n. 7/6501 del 19/10/2001: “Nuova zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'area ambiente” e s.m.i.;..
- D.G.R. n. 2001/2011 del 27 dicembre 2011: Recepimento del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "attuazione della direttiva 2008/50/ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria – codice documento GDG/2011/2280.
- Allegato DGR 2001/2011 - Zonizzazione della Regione Emilia-Romagna (articolo 3- Zonizzazione del territorio) – Maggio 2011 (in applicazione del D.Lgs 155/2010)
- D.G.R. n. 428 del 08/02/2010 - Approvazione del progetto denominato 'SUPERSITO' per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e dei relativi effetti sulla salute della popolazione

2.5 Emissioni acustiche

Livello comunitario

- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2006, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

Livello nazionale

- D.Lgs. 194 /2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale”;
- Decreto Legislativo n. 262 del 04/09/02 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- DM 16.03.98, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”, emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1, lettera c) della Legge 447/95;
- DPCM 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, che stabilisce i valori limite di emissione e di immissione per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio, definita dallo stesso Decreto e, precedentemente, dal DPCM 1 marzo 1991;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		17 / 70			ST-001		

- DM del 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- Legge 26 ottobre 1995, n° 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e demanda all’entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologie di fonte emittente, adottando, in via transitoria, le disposizioni contenute nel DPCM dell’1 marzo 1991;
- DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, e ss.mm.ii introdotte con l’art. 9 del DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

Livello regionale

- L.R. del 09/05/2001 n.15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico (testo coordinato)
- D.G.R. del 24/04/2006 n. 591 - Individuazione degli agglomerati e delle infrastrutture stradali di interesse provinciale ai sensi dell'art.7 c. 2 lett.a) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 recante 'Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale'.
- D.G.R. del 14/04/2004 n. 673 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- D.G.R. del 08/07/2002 n. 1203 - Direttiva per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale
- D.G.R. del 21/01/2002 n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'
- D.G.R. del 09/10/2001 n. 2053 - Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		18 / 70		ST-001			

2.6 Vincoli aree protette

Si riporta di seguito un elenco della legislazione di interesse nella valutazione dei sistemi naturalistici a livello comunitario, nazionale e regionale.

Livello comunitario/nazionale

- Direttiva 2009/147/CE “Conservazione degli uccelli selvatici”;
- Direttiva 97/62/CE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;
- Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” – testo coordinato (aggiornato al D.L. 262/2006);
- Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- DPR 8 settembre 1997, n° 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 43/92/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;
- D.M. 3/4/2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
- D.M. 3/9/2002 “Linee guida per la gestione dei siti Rete Natura 2000”;
- D.P.R. n. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/1997, concernente attuazione della DIR 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche”;
- D.M. del 25 marzo 2005 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
- D.M. del 19 luglio 2009 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”;
- D.M. del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

Livello regionale

- D.G.R. del 28 marzo 2011 n. 374 - Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna - Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011" (B.U.R. n. 56 del 13.4.11)
- D.G.R. del 22 luglio 2009 n. 243 - Programma per il Sistema regionale delle Aree

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		19 / 70			ST-001		

protette e dei siti Rete Natura 2000, che ha modificato il Testo Coordinato del D.G.R. 614/2009 del 4 maggio 2009.

- D.G.R. del 18 maggio 2009 n. 667 - Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"
- D.G.R. del 28 luglio 2008 n. 1224 - Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (B.U.R. n. 138 del 7.8.08)
- D.G.R. del 30 luglio 2007 n. 1191 - Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04 (B.U.R. n. 131 del 30.8.07)
- L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 - Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000 (B.U.R. n. 31 del 18.2.05), testo coordinato con le modifiche apportate da:
 - L.R. 21 febbraio 2005 n. 10
 - L.R. 6 marzo 2007 n. 4
 - L.R. 23 dicembre 2011 n. 24
- L.R. del 14 aprile 2004 n. 7 - Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali. (B.U.R. n. 48 del 15.4.04). Il titolo 1 della Legge regionale del 2004 stabilisce gli ambiti di applicazione e le funzioni della Regione riguardo Rete Natura 2000, inquadra le procedure e attribuisce le competenze inerenti Misure di conservazione e Valutazioni di incidenza

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		20 / 70			ST-001		

3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA ENERGETICA

Dall'analisi del contesto generale entro il quale si colloca l'intervento in oggetto, emergono alcune importanti considerazioni:

- Dal punto di vista energetico, il nostro paese appare in stretta dipendenza dai Paesi fornitori di idrocarburi e di gas naturale esterni all'Unione Europea.
- I vari soggetti economici-istituzionali, predisponendo una serie di iniziative in materia energetica, hanno dato forma ad un articolato sistema normativo di programmazione e pianificazione strategica. La valorizzazione delle risorse di idrocarburi si colloca in questo contesto quale obiettivo centrale, così come ribadito ai sensi della Decisione 1230/2003/CE. che ha adottato un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006).
- Elementi di significativa importanza che hanno caratterizzato negli ultimi anni il quadro normativo del settore gas sono stati la liberalizzazione del mercato a livello nazionale e comunitario (avviata dalla Direttiva 98/30/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. n.164/00 – Decreto Letta) e l'istituzione, ai sensi della legge 481/95, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas.
- La possibilità di stoccare il gas rappresenta una strategia di notevole efficacia per l'ottimizzazione delle immissioni in rete ed indirettamente per una migliore gestione economica del settore. Il tutto ancora più evidente alla luce della possibilità di attivare una "procedura di emergenza climatica" per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, prevista ai sensi del D.M 25/06/2004 – Ministero delle Attività Produttive (la Procedura di emergenza climatica viene attivata ogni qualvolta il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità e quelle relative al fabbisogno di gas evidenzino un deficit di bilancio giornaliero ed orario causato da eventi climatici sfavorevoli).
- L'intera disciplina normativa relativa al settore energetico è stata riordinata attraverso la promulgazione della legge 239/04.

3.1 Riferimenti normativi comunitari

Dall'analisi della normativa comunitaria emerge un'evidente connessione tra le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche energetiche.

Il ruolo strategico che assume la politica energetica è legato da un lato alle sue potenzialità economiche, dall'altro al fatto che i settori dell'energia e dei trasporti sono i principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra. A questo si aggiunge il fatto che l'UE è sempre più dipendente dalle importazioni di energia da paesi terzi, con conseguenti rischi economici, sociali e politici; per questo intende ridurre questa dipendenza e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso la riduzione della domanda di energia e la promozione di altre forme di energia sostenibile.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		21 / 70			ST-001		

Il Quinto Programma Comunitario di azione ambientale dell'UE e più recentemente il Sesto Programma (VI EAP) - Decisione n. 1600/2002/CE del 22/07/02, hanno dato il via ad una serie di politiche ambientali innovative, mirate a raggiungere uno sviluppo sostenibile e durevole, basate sui principi di prevenzione e di protezione ambientale integrata.

Di seguito sono illustrati i principali riferimenti normativi comunitari:

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE -

La direttiva, pubblicata sulla GU UE n° 211 del 14.8.2009 individua le norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale.

Essa definisce le norme relative all'organizzazione (art 8 capo II norme tecniche e caratteristiche degli impianti) e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale (art.4 capo II) nonché la gestione dei sistemi (artt.33 e 36 capo VII).

Direttiva 2004/67/CE, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale

La presente direttiva, pubblicata sulla G.U. U.E. n. L 127 del 29/04/2004, stabilisce misure per garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tale misura contribuisce inoltre al corretto funzionamento del mercato interno del gas. Essa prevede un quadro comune entro il quale gli Stati membri definiscono politiche di sicurezza dell'approvvigionamento generali, trasparenti e non discriminatorie, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale del gas, precisano i ruoli generali e le responsabilità dei diversi soggetti di mercato e attuano procedure specifiche non discriminatorie per tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Direttiva 96/61/CE sulla Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento (IPPC)

Questa direttiva comporta una semplificazione procedurale e amministrativa e introduce un rivoluzionario approccio per prevenire e ridurre alla fonte l'inquinamento delle varie matrici ambientali, sulla base di un'analisi complessiva di processi, consumi ed impatti e della conseguente individuazione delle *Best Available Techniques* (BAT).

Il controllo "successivo", ha comportato per le Istituzioni Pubbliche competenti un maggior carico di responsabilità nell'esercizio delle tradizionali funzioni di vigilanza e ispezione che sono ormai anch'esse da sviluppare secondo i principi di prevenzione e approccio integrato. Da qui la necessità di pianificare i controlli, in un'ottica di integrazione interdisciplinare ed intersettoriale, riferendoli ai comparti produttivi più significativi nelle diverse aree territoriali.

Assume infine nuova centralità il tema dell'informazione ambientale, del diritto del pubblico ad accedervi (in forma individuale e/o associata) ed in generale dei rapporti con il cittadino;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		22 / 70		ST-001			

questi temi sono ormai parte fondamentale delle politiche ambientali europee e dei loro strumenti di attuazione sulla strada del riconoscimento del "diritto di cittadinanza ambientale".

Nuovo Programma Pluriennale per le Azioni nel Settore dell'energia "Energia intelligente per l'Europa"

Tale programma ha messo in atto le linee direttrici tracciate nel libro verde sulla strategia europea di sicurezza e garanzia per l'approvvigionamento energetico: lottare contro il cambiamento climatico e stimolare la competitività delle imprese dell'UE.

Questo programma garantisce continuità all'azione europea sviluppata nell'ambito del precedente programma quadro sull'energia relativo al periodo 1998-2002 e mirava a sostenere finanziariamente le iniziative locali, regionali e nazionali nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, degli aspetti energetici, del trasporto e della promozione internazionale.

Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico

Segnala la preoccupante dipendenza delle importazioni di gas da fonti esterne all'Unione europea. Più del 40% del nostro consumo di gas naturale è importato e secondo le previsioni questa dipendenza potrebbe raggiungere il 70% nel 2020. In un mercato europeo del gas in transizione, l'organizzazione della sicurezza dell'approvvigionamento non può essere affidata unicamente ad un operatore sul mercato.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti del mercato in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

L' esercizio in sovrappressione della Concessione Minerbio Stoccaggio risulta in sintonia con lo spirito ed i dettami delle direttive europee analizzate.

3.2 Riferimenti normativi nazionali

Il Piano Energetico Nazionale (PEN)

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato dal Governo il 10/08/88 e s.m.i., individua gli obiettivi da perseguire al fine di soddisfare le esigenze energetiche del Paese. Gli scenari previsti da tale Piano evidenziano una marcata debolezza del sistema energetico italiano.

Per far fronte a tale situazione nel lungo periodo il PEN ha previsto una serie di azioni che concorrono alla determinazione della politica energetica nazionale:

- ✓ risparmio di energia da perseguire essenzialmente tramite la razionalizzazione del suo uso;
- ✓ protezione dell'ambiente tramite la creazione di condizioni che consentano di minimizzare l'impiego di energia, materie prime e risorse, riducendo il rilascio nell'ambiente di emissioni e rifiuti;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		23 / 70			ST-001		

- ✓ sviluppo e ricerca nel settore delle fonti rinnovabili, per la riduzione della vulnerabilità energetica del paese;
- ✓ diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, in modo da limitare la dipendenza da altri paesi;
- ✓ incremento della competitività del sistema produttivo, considerata necessaria per poter contenere i consumi senza deprimere lo sviluppo.

Se considerati nel loro complesso, questi criteri divengono prioritari al fine di limitare la dipendenza energetica da altri paesi, attualmente maggiore dell'80%, comprendendo sia l'energia elettrica che il fabbisogno di idrocarburi.

Nel luglio 2008 si è avviato un tavolo di concertazione ed una conferenza energetica per definire una strategia in materia, e affidare al Parlamento l'approvazione di un nuovo Piano energetico nazionale, circa vent'anni dopo l'entrata in vigore del citato Piano.

L'esercizio in sovrappressione della Concessione Minerbio Stoccaggio risulta coerente con il Piano Energetico Nazionale, soprattutto per quel che riguarda l'obiettivo di incentivare l'impiego di fonti combustibili a basse emissioni.

Patto per l'Energia e l'Ambiente

Il Patto, sottoscritto nel corso della "Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente", avvenuta a Roma nel periodo 25 – 28 novembre 1988, individua sei indirizzi prioritari per inquadrare il percorso attuativo delle politiche energetiche:

- ✓ cooperazione internazionale;
- ✓ apertura della concorrenza del mercato energetico;
- ✓ coesione sociale;
- ✓ concertazione;
- ✓ competitività, qualità, innovazione e sicurezza.

Il Governo e le Regioni si impegnano a istituire un fondo nazionale e fondi regionali per le energie rinnovabili e la protezione del clima, le risorse devono giungere sia dalla "Carbon Tax", attualmente non più in vigore, sia da impegni annuali predisposti all'interno delle leggi finanziarie.

In particolare, il Governo Italiano, in un'ottica di sviluppo del Paese, e tenuto conto degli importanti contributi forniti dalle singole sessioni della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente, ha adottato o ha in corso una serie di iniziative in materia di politica energetica ed ambientale, di cui le principali sono:

- ✓ il riassetto del settore elettrico;
- ✓ la delibera CIPE sul Protocollo di Kyoto;
- ✓ l'attuazione del decreto legislativo 112/98 (Bassanini);
- ✓ la firma del Patto per l'energia e l'ambiente.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		24 / 70			ST-001		

Si riportano inoltre i seguenti riferimenti:

- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- DM 21/12/2007 Revisione e aggiornamento dei D.M. 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- DM 20/07/2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii..

3.2.1 IL SETTORE DEL GAS E LA RELATIVA NORMATIVA

Il Mercato del Gas (D. Lgs. n. 164 del 23/05/2000 – Decreto Letta, testo coordinato, aggiornato al D.Lgs 01/06/2011 n. 93)

Il mercato del gas in Italia si articola in quattro fasi fondamentali:

- ✓ *approvvigionamento*, (produzione ed importazione);
- ✓ *trasporto*, dal luogo di produzione o dai campi di stoccaggio alle rete di distribuzione;
- ✓ *stoccaggio e dispacciamento*: "conservazione" del gas destinato ad essere consumato in altri momenti dell'anno e la regolazione della rete di trasporto e distribuzione finalizzata a un corretto equilibrio fra domanda e offerta;
- ✓ *distribuzione*, divisa in: *grande distribuzione* (a grossi utilizzatori e aziende distributrici) e *distribuzione locale* (a piccoli utenti finali privati e imprese locali);

Il Decreto Letta segna l'avvio della liberalizzazione del mercato del gas, secondo le seguenti linee guida:

- ✓ creazione di regole finalizzate a garantire per la fornitura del gas la qualità e la sicurezza proprie dei servizi di pubblica utilità;
- ✓ incentivazione all'uso ottimale delle infrastrutture disponibili;
- ✓ incentivazione alla costruzione di nuove infrastrutture utili alla diffusione e al corretto impiego del gas sull'intero territorio nazionale;
- ✓ eliminazione di discriminazioni fra i diversi operatori del settore.

In sintesi, per quanto attiene in particolare l'attività di *stoccaggio del gas naturale in unità geologiche profonde* – normata al Titolo IV dagli articoli 11 (Attività di stoccaggio), 12 (Disciplina delle attività di stoccaggio) e 13 (Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio) – il Decreto ne modifica la disciplina svincolandola da quella di coltivazione (l'attività di stoccaggio viene svolta sulla base di concessioni ventennali separate dalle concessioni di coltivazione) e separandola contabilmente dall'attività di trasporto.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		25 / 70			ST-001		

Inoltre, il Decreto (comprensivo della modifica apportata tramite il Decreto 29 marzo 2012 “Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale”) regola dettagliatamente le tre funzioni cruciali cui lo stoccaggio assolve nel sistema gas:

- ✓ stoccaggio di modulazione, finalizzato a soddisfare le esigenze: di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi dei soggetti che svolgono attività di vendita del gas naturale (in particolare, il servizio di stoccaggio di modulazione consiste nel ricevere il gas dai clienti attraverso la rete nazionale di trasporto, nell'iniettare lo stesso gas nei giacimenti di stoccaggio e, successivamente, erogarlo secondo le esigenze degli stessi clienti);
- ✓ stoccaggio minerario, finalizzato ad assicurare ai produttori nazionali di gas una flessibilità di fornitura pari a quella dei contratti di importazione, tenendo altresì conto dei rischi tecnici di arresto della produzione;
- ✓ stoccaggio strategico, finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema gas.

Legge n. 273/02 - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

La legge 273/03 all'art. 27 “Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale”, prevede la possibilità di finanziare la realizzazione e/o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri.

Legge n.239/04 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle vigenti disposizioni in materia di energia

La legge 239/04 di riordino del settore energetico, modifica il quadro normativo di riferimento delineato dai decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie sull'apertura dei mercati (il D.Lgs. n. 79/1999 per l'energia elettrica ed il D.Lgs. n. 164/2000 per il gas), secondo alcune linee di intervento:

- ✓ la ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni,
- ✓ il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici
- ✓ l'incremento dell'efficienza del mercato interno, attraverso procedure di
- ✓ semplificazione e interventi di riorganizzazione del settore;
- ✓ una più incisiva diversificazione delle fonti energetiche.

Relativamente alla normativa attinente al settore del gas naturale, i compiti attribuiti allo Stato, sono:

- ✓ l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigasificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici;
- ✓ le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		26 / 70			ST-001		

✓ l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

Di particolare interesse per il presente studio è il comma 17, riferito ai soggetti che investono tra l'altro nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti, che possono richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.

Legge 18 aprile 2005, n° 62 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”. Legge comunitaria 2004

La legge 62/05 è finalizzata a dare attuazione alle Direttive 2003/55/CE e 2004/67/CE, ed in particolare a completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale ed a garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento dello stesso.

Legge 23 luglio 2009, n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (GU n. 176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n.136). Il provvedimento normativo, che riguarda una molteplicità di ambiti contiene alcune indicazioni che riguardano il settore gas ovvero l'art.30 che riguarda le misure per l'efficienza nel settore energetico e l'articolo 38 inerente le innovazioni tecnologiche nel settore energetico;

Legge 3 agosto 2009, n. 102: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"(GU n. 179 del 04-08-2009 - Suppl. Ordinario n.140).

Di particolare interesse quanto riportato all'art. 3 “Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie”, comma 3: “Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:.....(omissis)..... c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture”.

Decreti (D.M.) del Ministero delle Attività Produttive (MAP), ora Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), in merito allo stoccaggio di gas naturale.

Le previsioni di crescita della domanda di gas in Italia rendono opportuno provvedere allo sviluppo della capacità di stoccaggio e assicurare al sistema gas italiano idonei margini di sicurezza a fronte di eventuali interruzioni e o riduzioni delle forniture dall'estero. La prospettiva di crescenti forniture da paesi extracomunitari e l'obbligo di stoccaggio strategico previsto dal decreto Letta (D.Lgs. 164/00) contribuiscono inoltre a rendere necessaria capacità di stoccaggio addizionale.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		27 / 70			ST-001		

Le modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo ed il relativo disciplinare tipo sono normate dal D.M. del 21 gennaio 2011 (GU n. 26 del 2 febbraio 2011), mentre le procedure operative di attuazione dal successivo Decreto Direttoriale della Direzione Generale delle risorse minerarie ed energetiche del 4 febbraio 2011 ("Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011")

Con l'entrata in vigore del DM 21 gennaio 2011 sono abrogati:

- ✓ il D.M. del Ministero delle Attività Produttive del 26 agosto 2005 (GU n. 222 del 23 settembre 2005), "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 28 luglio 1975";
- ✓ il D.M. del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001 (GU n. 97 del 27 aprile 2001), "Criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase di avanzata coltivazione";
- ✓ il D.M. del Ministero delle attività produttive del 3 novembre 2005 (GU n. 272 del 22 novembre 2005).

Per l'intervento proposto, riveste particolare interesse l'articolo 13 "Ampliamento della capacità di stoccaggio" del soprarichiamato Decreto Direttoriale del 4 febbraio 2011, il quale al comma 1 recita: "*L'ampliamento della capacità di stoccaggio in una concessione vigente può essere realizzato mediante: .. (omissis) .. incremento della pressione massima di stoccaggio, fissata nel decreto di conferimento, oltre la pressione statica di fondo del giacimento. L'ampliamento e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, d'intesa con la regione interessata, previo parere dell'ufficio territoriale competente e della CIRM, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, e dal decreto ministeriale 9 agosto 2000, nonché verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA secondo quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni, e conclusione dell'eventuale successiva procedura di VIA condotta ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 152/2006.*

La richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA è presentata al Ministero dell'Ambiente contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 3. ... (omissis).

Tra i Decreti Ministeriali di interesse per l'attività di stoccaggio gas in sottterraneo, si ricordano inoltre:

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		28 / 70			ST-001		

- il **D.M. 09/05/01** “Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione”;
- il **D.M. 26/09/01** “Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze nella gestione del sistema gas”. Altro aspetto che viene disciplinato dal presente decreto riguarda l'attività di importazione che è assoggettata ad obblighi differenti a seconda della provenienza del gas acquistato;
- Il **D.M. 29/11/02** definisce “Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 164/2000, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale”;
- Il **D.M. 23/03/2005** “Semplificazione adempimenti amministrativi settore gas naturale”, recependo le modalità previste dalla vigente normativa in merito, prevede alcune semplificazioni per il settore del gas naturale;
- Il **D.M. 12/12/2005** “Approvazione dell'aggiornamento della procedura di emergenza climatica per il sistema del gas naturale”. Tale provvedimento approva la nuova procedura aggiornata per gestire eventuali situazioni di emergenza del sistema del gas dovute a fatti climatici che possono presentarsi anche in prospettiva nel corso dell'inverno;
- la **Delibera n. 71/06 – Autorità per l'energia elettrica e il gas**. Il presente provvedimento contiene disposizioni transitorie e urgenti in materia di corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di cui all'articolo 15, comma 2, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21/06/05, n. 119/05;
- il **Decreto 29 marzo 2012 “Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale”** in merito alla riduzione del volume destinato a stoccaggio strategico (a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2012-13 tale riduzione sarà nella misura di $500 \cdot 10^6 \text{ Sm}^3$).

Ai fini del presente studio si può concludere come dall'esame dei decreti ministeriali e della disciplina normativa relativa allo stoccaggio di gas naturale non si evidenzino elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente SIA.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		29 / 70		ST-001			

3.3 Riferimenti normativi regionali e provinciali

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Il PEAR è previsto dalla **L.R. n.26 del 23 dicembre 2004** "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", la prima in Italia ad affrontare, a livello regionale, la complessità dei temi e dei problemi che confluiscono nella "questione energetica" e ad inquadrare gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali all'interno di una programmazione.

La Regione Emilia-Romagna ha adottato un proprio **Piano energetico ambientale regionale (PEAR)** con deliberazione dell'Assemblea legislativa 14 novembre 2007, n. 141 (Bur 30 novembre 2007 n. 172) su proposta della Giunta effettuata con Dgr 10 gennaio 2007, n. 6, che sostituisce il precedente del 2002 (approvato sulla base di una proposta della Giunta adottata con Dgr 23 dicembre 2002, n. 2679).

Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, specifica gli obiettivi generali di politica energetica e le relative linee di intervento alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati.

Linea guida del Piano è l'impegno di attuare in Emilia-Romagna il Protocollo di Kyoto, l'accordo internazionale per ridurre le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra. Il Piano fissa, innanzitutto, lo scenario degli obiettivi da perseguire in tutti i settori (dai trasporti all'industria, al residenziale, al terziario) per raggiungere in Regione il traguardo impegnativo del - 6,5% rispetto al livello di emissioni del 1990.

Nel perseguire le finalità di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, la Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere il risparmio energetico e l'uso efficiente delle risorse energetiche attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico degli edifici, dei processi produttivi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia con attenzione alle diverse fasi di progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione;
- b) promuovere l'uso efficiente delle risorse energetiche anche attraverso, ove possibile, lo sfruttamento del calore prodotto (e a tutt'oggi in buona parte inutilizzato) dalle centrali turbogas oggi dedicate alla sola produzione di energia elettrica, favorendo la diffusione delle reti di teleriscaldamento per uso civile o industriale;
- c) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili di energia ed i sistemi di autoproduzione di elettricità e calore;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		30 / 70			ST-001		

- d) promuovere i sistemi e le tecnologie in grado di ridurre le emissioni dei gas climalteranti ovvero le attività di recupero, stoccaggio e smaltimento controllato degli stessi;
- e) promuovere le agro-energie intese come produzioni energetiche locali di origine agricola forestale e agroalimentare, anche come elemento di differenziazione produttiva, di sviluppo rurale, di integrazione al reddito e di sviluppo della multifunzionalità dell'impresa agricola e forestale regionale;
- f) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dei trasporti, il riequilibrio modale, la promozione dell'intermodalità, una migliore organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta alternativa al trasporto stradale, l'innovazione tecnologica nel governo della mobilità, la promozione della ricerca applicata e di progetti pilota per la diffusione di mezzi a basse o nulle emissioni inquinanti per il trasporto delle persone e delle merci, l'attivazione di accordi con i principali operatori del settore,
- g) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche;
- h) contribuire, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale,
- i) sostenere il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale, garantendo la tutela della concorrenza e dando attuazione per quanto di competenza, alle norme nazionali e comunitarie di riferimento;
- j) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di insediamenti produttivi, sistemi urbani e territoriali con riguardo alle diverse fasi di pianificazione territoriale ed urbanistica, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo degli interventi;
- k) promuovere un piano per l'industria degli impianti energetici, sostenendo la ricerca, l'innovazione, la riconversione verso sistemi ad alta efficienza energetica ed impianti a fonti rinnovabili;
- l) promuovere progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;
- m) favorire gli interventi di autoregolazione ed autoconformazione da parte degli interessati, rispetto agli obiettivi di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti prestazionali fissati dalle norme vigenti;
- n) promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		31 / 70			ST-001		

- o) promuovere progetti di partenariato pubblico-privato attorno ai temi della ricerca ed innovazione, degli accordi di filiera, dei progetti d'area di riqualificazione energetica;
- p) assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
- q) assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito dalle Direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti climatici come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi.
- r) assumere gli obiettivi della Commissione Europea di limitazione delle emissioni, di risparmio energetico, di diffusione delle fonti rinnovabili come fondamento della programmazione energetica regionale, a partire dalle Direttive emesse, al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi;
- s) promuovere interventi atti a raggiungere il superamento degli obiettivi stabiliti nel Protocollo di Kyoto, secondo quanto indicato dall'Unione Europea, dai rapporti IPCC (International Panel on Climate Change) sui cambiamenti climatici e mitigazioni, e dalla comunità scientifica in genere, allo scopo di prevenire almeno in parte i futuri cambiamenti del sistema climatico terrestre e di ridurre le conseguenze sanitarie delle emissioni inquinanti sulla popolazione.

Con D.G.R. n.486/2011 la Regione Emilia-Romagna ha adottato il Secondo Piano Triennale di attuazione del Piano Energetico 2011-2013. Nel testo del piano sono indicati gli obiettivi puntuali al 2013 e al 2020 e le linee di azione: i soggetti, le attività e le risorse. Gli obiettivi principali sono tre:

- L'efficienza e il risparmio energetico;
- sviluppo del settore delle energie rinnovabili;
- fare della nuova politica energetica il fulcro della green economy.

Secondo il Piano attuativo tutti i cittadini sono coinvolti e tutti i settori sono chiamati ad uno sforzo robusto e coerente: l'agricoltura, i servizi, l'industria e le costruzioni.

Piano Energetico Ambientale della Provincia di Bologna

La Provincia di Bologna ha elaborato, con la collaborazione di Ambiente Italia, un piano strategico che presenta un'analisi dell'utilizzo dell'energia nel suo territorio e dei possibili scenari futuri di intervento per la riduzione e la diversificazione della produzione di energia, con una particolare attenzione alle fonti rinnovabili - biomassa, solare, eolica - e al risparmio energetico. Vi si prendono in considerazione da un lato lo scenario attuale e dall'altro i possibili scenari futuri, introducendo in ciascuno di questi - in misura maggiore o minore - i meccanismi virtuosi indotti dall'uso di fonti rinnovabili e dall'efficienza energetica.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		32 / 70			ST-001		

Il PEA della Provincia di Bologna si articola nel seguente modo:

- Il sistema energetico provinciale – analisi del sistema energetico basato sulla descrizione numerica dei bilanci energetici provinciali
- Il Piano d’Azione – lo sviluppo di particolari azioni atte all’efficientizzazione del sistema energetico ed alla riduzione del suo impatto ambientale
- Gli indirizzi di piano per cui: *“le linee-guida da seguire per la definizione delle caratteristiche dei sistemi di produzione energetica dovrebbero portare alla costituzione di un parco impianti posto ad un livello di efficienza caratteristico delle migliori tecnologie disponibili e caratterizzato da un relativamente basso impatto ambientale”*.

Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile

Dal 2001 la Regione dell’Emilia-Romagna definisce e attua assieme alle Province il programma triennale di tutela ambientale denominato Azione ambientale per un futuro sostenibile. Uno strumento che è oggetto di confronto e condivisione con le principali istituzioni, associazioni di impresa, ambientali e sindacali della regione.

Il Piano di azione ambientale assume la prospettiva dello sviluppo sostenibile per l’Emilia-Romagna e le conseguenti politiche da attuarsi in tutti i settori (non solo in quello ambientale) nel quadro degli indirizzi dell’Unione europea (VI Programma quadro) in materia di ambiente. Il documento contiene la descrizione dei principali problemi ambientali della Regione, la definizione degli obiettivi, i campi di intervento, gli strumenti, gli attori coinvolti nella sua attuazione, l’indicazione delle risorse finanziarie disponibili e le modalità di gestione. Due sono gli obiettivi strategici, tra loro interconnessi, assunti dal Piano:

- la necessità di ridurre la vulnerabilità del sistema ambientale garantendo la sicurezza del territorio,
- promuovere comportamenti proattivi e responsabili nei confronti dell’ambiente da parte di tutti i cittadini, dei produttori e dei consumatori.

Con delibera dell’Assemblea Legislativa n. 46 del 12/07/2011 viene approvato il Programma Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2011 - 2013, ai sensi dell’art. 99 della L.R. n. 3 del 1999, denominato **"Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2011-2013"**, quale conferma delle strategie e dei contenuti del "Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 204 del 3 dicembre 2008. Le tematiche ambientali messe in rilievo dal Piano 2011-2013 sono la questione di conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, come anche la gestione dei rifiuti.

L’esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio risulta coerente con il Piano Energetico Ambientale Regionale e con il Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile, soprattutto per quel che riguarda l’obiettivo di incentivare l’impiego di fonti combustibili a basse emissioni.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO P _{max} = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		33 / 70			ST-001		

4 STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIGENTI ED ADOTTATI

4.1 Premessa

Nel presente capitolo viene valutata la compatibilità dell'esercizio in sovrappressione ($P_{max} = 1,07P_i$) delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio con gli strumenti di governo del territorio vigenti ed adottati.

Prima di procedere all'analisi della vigente normativa di interesse, occorre premettere che l'esercizio di sovrappressione ($P_{max}=1,07P_i$), dal punto di vista urbanistico e territoriale, non comporterà alcuna modificazione della condizione infrastrutturale esistente essendo gli impianti della Concessione Minerbio Stoccaggio funzionali alle attività di compressione/stoccaggio e di erogazione/trattamento in condizioni di sovrappressione⁴, ad eccezione della sola posa delle condotte di collegamento tra i cluster E/E1 ed il cluster B in sostituzione di quelle esistenti non idonee. In conclusione non saranno realizzati né nuove edificazioni di tipo impiantistico o civile, né cambi di destinazione d'uso del suolo o nuove superfici pavimentate.

In ragione delle particolarità su esposte lo studio si baserà sul raffronto fra gli attuali impianti esistenti ed il contesto in cui si inseriscono, valutando eventuali condizionamenti che potrebbero derivare da normative e da piani di governo del territorio, compresi quelli di recente adozione ed approvazione, ed eventuali nuovi interventi di pianificazione e programmazione territoriale previsti nel futuro a diversa scala e competenza, con particolare attenzione verso tutte le opere di interesse collettivo.

Per quanto attiene in particolare alla posa delle condotte di collegamento tra i cluster E/E1 ed il cluster B, si evidenzia come:

- la scelta del tracciato delle direttrici del sistema di condotte sia compatibile con gli strumenti urbanistici e territoriali vigenti;
- la costruzione ed il mantenimento di condotte sui fondi altrui siano legittimati da una servitù il cui esercizio, lasciate inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo di questi fondi, limita la fabbricazione nell'ambito di una fascia di asservimento a cavallo delle condotte (servitù non aedificandi). L'ampiezza di tale fascia per le condotte sarà di 10 m per parte rispetto al tracciato (D.M. 24/11/1984, punto 2.4.3 – tabella 1).

Le infrastrutture della Concessione – Impianti di trattamento e di compressione, cluster A, B, C, D, E ed E1 e pozzi isolati (spia) – ricadono in territorio del Comune di Minerbio (BO), ad eccezione del pozzo spia Minerbio 29 localizzato nel comune di Malalbergo (BO), come visualizzato in **Figura 4.1.a**.

⁴ l'esercizio in condizione di sovrappressione comporterà semplicemente maggiori quantità di gas movimentato (stoccaggio ed erogazione) ed un aumento delle ore di funzionamento degli impianti di processo e di servizio (cfr. Quadro Progettuale – Sezione III)

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589			
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°	
		34 / 70		ST-001	




Figura 4.1.a – Localizzazione delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio

Per la valutazione delle potenziali interferenze è stata analizzata la seguente normativa:

- D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i. (Codice Urbani);
- D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”;
- D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”;
- Rete “Natura 2000” – Progetto “Bioitaly” (Direttiva 92/43/CEE). Siti istituiti come

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		35 / 70			ST-001		

d'Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS);

- Autorità di Bacino del Reno e nello specifico il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) per i bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno ed il Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile-Savona abbandonato;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Regione Emilia Romagna;
- Consorzio di Bonifica Renana e normativa nazionale di interesse – RD 368/1904 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” (Regolamento di polizia idraulica);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna;
- Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Minerbio.

Il regime vincolistico è stato visualizzato nella cartografia tecnica allegata allo SIA in scala 1:10.000 – **Tavole 1-4**, Volume II (**Tabella 4.1.a**), realizzata su base CTR della Regione Emilia-Romagna.

TITOLO TAVOLA	SCALA	TAVOLA	CODICE
Delimitazione dell'area di studio	1:10000	1	00-BI-A-94772
Carta dei vincoli sovraordinati	1:10000	2	00-BI-A-94773
Carta dei vincoli provinciali – PTCP Bologna (Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali)	1:10000	3	00-BI-A-94774
Carta dei vincoli provinciali – PTCP Bologna (Reti ecologiche)	1:10000	4	00-BI-A-94775

Tabella 4.1.a – Quadro programmatico, cartografia tematica

La parte del testo in corsivo, di colore blu, si riferisce alle potenziali interferenze tra l'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio e la specifica normativa di interesse.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		36 / 70		ST-001			

4.2 Normativa a livello nazionale e regionale

D.Lgs. 42/2004 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Codice Urbani)

Il D.Lgs. 42/2004 è stato oggetto di successivi provvedimenti integrativi e correttivi:

- D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62: “*Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali*”;
- D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63: “*Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio*”.

Il codice individua il concetto di beni culturali e quello di beni paesaggistici: per beni culturali si intendono beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico antropologico, archivistico e bibliografico ed altri aventi valore di civiltà; per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate dall’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Per quanto concerne i beni paesaggistici, la normativa persegue gli obiettivi della salvaguardia dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

Le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa l’uso del territorio, approvando Piani paesistici concernenti l’intero territorio regionale. Il Piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio.

Principali disposizioni di modifica ed integrazioni del D.Lgs. 42/2004:

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62: “*Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali*”:

Il provvedimento ridefinisce la disciplina della dismissione o utilizzo a scopo di valorizzazione economica del patrimonio culturale e immobiliare di proprietà pubblica, recuperando l’impianto normativo del DPR 283/2000, il regolamento che disciplinava le alienazioni dei beni del demanio storico-artistico e che era stato espressamente abrogato dal Codice; interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico; riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici; definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63: “*Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio*”:

Il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 modifica la Parte Terza del Codice e porta innovazioni in materia di nozione, pianificazione paesistica e regime delle autorizzazioni paesaggistiche.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		37 / 70			ST-001		

Il decreto prevede inoltre che il piano paesaggistico, la cui redazione rientra tra le competenze delle Regioni, sia elaborato congiuntamente dal Ministero dei beni culturali e dalle Regioni, per le parti che riguardano beni paesaggistici.

Ambiti tutelati e disciplinati dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ricadenti nell'area di studio:

- *Art. 142 lett. m). Aree di interesse archeologico*

In Località S. Giovanni in Triaro è presente un'area agricola nella quale si sono rinvenuti resti dell'età del bronzo (ambito vincolato con D.M. 26/06/1981, già disciplinato con la previgente legge 1089/1939).

Come si evince dalla allegata Carta dei vincoli sovraordinati alla scala 1:10.000 (Tavola 2, Volume II), l'infrastruttura della Concessione Minerbio Stoccaggio più prossima all'area tutelata come di interesse archeologico, è costituita dagli Impianti di compressione e di Trattamento della Centrale di Stoccaggio Gas, che si collocano a Nord rispetto l'ambito vincolato e ad una distanza di circa 150 metri in linea d'aria.

Tutte le altre infrastrutture sono ubicate a distanze che variano in un intervallo compreso fra 1 km ed oltre 3 km in linea d'aria (rispettivamente Pozzo 6 e Cluster A). Si esclude pertanto qualsiasi interferenza con l'ambito protetto.

- *Art. 142 lett. i). Zone umide.*

Nell'area di studio si riscontrano diverse aree umide afferenti ad ambiti istituiti come SIC e ZPS della Rete Natura 2000 (vedi punto successivo).

Ad Est rispetto gli impianti sono presenti i biotopi e ripristini ambientali di Minerbio e Budrio, ad Ovest invece i biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella.

Le aree umide poste ad Est dagli impianti sono nate da una vasta area agricola di pianura che era occupata fino al XVIII secolo da un articolato sistema di paludi, originatosi a meridione dell'attuale corso del Reno a partire dal 1200 circa e che ha raggiunto la sua massima estensione verso Sud tra il 1600 e il 1700.

Successivamente l'area è stata bonificata trasformando le paludi prevalentemente in risaie e conservando delle valli arginate per l'accumulo delle acque che sono state poi prosciugate negli anni 50 e 60 quando è quasi cessata la coltivazione del riso. Vennero quindi conservati pochi biotopi nei quali i proprietari erano interessati soprattutto alla caccia. Tra il 1990 e il 2002 sono state ripristinate, soprattutto da parte di aziende agricole, vaste zone umide, praterie arbustate, boschetti e siepi di terreni attraverso l'applicazione di misure agro-ambientali comunitarie, finalizzate alla creazione e alla gestione di ambienti per specie animali e vegetali selvatiche.

La seconda area posta ad Ovest rispetto agli impianti è una zona umida ricavata dai bacini dell'ex zuccherificio nel territorio comunale di Malalbergo che è oggi parte del più ampio sistema di aree tutelate dalla Rete Natura 2000. Il sito, che si sviluppa nella bassa pianura tra l'abitato di Bentivoglio e il Reno dove un tempo si estendevano le Valli di Malalbergo,

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		38 / 70			ST-001		

comprende anche varie aziende faunistiche venatorie che hanno riallargato i terreni negli anni '90 beneficiando di finanziamenti comunitari.

Tutti gli impianti della Concessione Minerbio Stoccaggio si collocano a notevole distanza dagli ambiti protetti come aree umide; le infrastrutture più prossime sono il Cluster A, che si trova a circa 3,6 km in linea d'aria dai "Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella", il cluster B, posto a 2,2 km dai "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" e gli Impianti di compressione e trattamento (Centrale) che distano, sempre da quest'ultimo ambito, circa 2,3 km. Si escludono quindi, potenziali interferenze fra gli impianti interessati dal progetto di esercizio di sovrappressione e gli ambiti tutelati descritti (vedi anche punto successivo Rete Natura 2000).

- Art. 142 lett. c). *Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e relative fasce di tutela dalle sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.*

Nell'area di studio gli unici corsi d'acqua soggetti all' art. 142 lett c) sono: Scolo Fiumicello e Scolo Savena Abbandonato.

Gli Impianti di Compressione e di Trattamento costituiscono le infrastrutture più prossime alla fascia di tutela dello Scolo Fiumicello mentre il Cluster A è l'infrastruttura più vicina alla fascia di tutela dello Scolo Savena Abbandonato. Le distanze che intercorrono fra gli impianti succitati e gli ambiti tutelati sono rispettivamente pari a circa 2,4 ed 1 km in linea d'aria.

Si esclude pertanto qualsiasi potenziale interferenza.

- Art 10. *Beni culturali*

Nell'area di studio sono presenti diversi beni immobili tutelati con specifico Decreto Ministeriale, già disciplinati dalla previgente legge 1089/1939. Fra i più importanti si elencano: Castello dei Manzoli, Rocca di Minerbio, Palazzo Isolani e Villa Paleotti-Isolani, situati nel Comune di Minerbio; Villa Giulia situata nel Comune di Budrio; Chiesa parrocchiale di S. Maria e S. Folco e Oratorio di S. Antonio, situati nel Comune di Bentivoglio e infine la Chiesa di S. Mammante e una porzione del giardino di Villa Fibbia, situate nel Comune di Granarolo dell'Emilia. Queste emergenze storiche comprendono anche aree a parco, talvolta caratterizzate da antichi esemplari arborei.

Sempre nell'ambito dei Beni Culturali nell'area di studio e precisamente nel centro storico di Minerbio, sono presenti anche alcuni elementi puntuali tutelati da specifici decreti: Torre dell'Orologio, Torre Colombaia e Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista.

Gli impianti interessati dall'esercizio di sovrappressione che ricadono più vicino alle emergenze storiche citate sono i Cluster E ed E1, che si collocano rispettivamente a circa 160 e 200 metri in linea d'aria rispetto alla perimetrazione del parco della Rocca di Minerbio, che comprende anche Palazzo Isolani, ed il Pozzo 21, che dista circa 400 metri in linea d'aria rispetto a Villa Isolani.

Tutte le altre emergenze storiche si situano, rispetto agli impianti, in un intervallo compreso fra 1 e 6 km in linea d'aria, escludendo pertanto potenziali interferenze.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		39 / 70			ST-001		

Rete Natura 2000 - Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) “Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio” (IT4050023), “Biotopi e Ripristini Ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella (IT4050024)

Natura 2000 nasce da due direttive comunitarie la legislazione sulla conservazione della natura: la Direttiva Habitat (92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Questi due strumenti non solo hanno colto l'importanza di tutelare gli habitat per proteggere le specie, recependo in pieno i principi dell'ecologia che vedono le specie animali e vegetali come un insieme con l'ambiente biotico e abiotico che le circonda, ma si pongono anche, come obiettivo, la costituzione di una rete ecologica organica a tutela della biodiversità in Europa.

In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni, che ne richiedono successivamente la designazione al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, presentando un formulario Natura 2000 correttamente compilato e la cartografia del sito proposto. Dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni trasmesse, il Servizio passa la documentazione al Ministro che, con proprio atto, trasmette la lettera di designazione, le schede e le cartografie alla Commissione Europea, tramite la Rappresentanza Permanente Italiana.

La legislazione che regola la conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) e dei ZPS (Zone di Protezione Speciale) è la seguente:

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 pubblicato sulla G.U. del 23 ottobre 1997, n.248, "regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica";
- DPR 12 marzo 2003, n. 120, pubblicato sulla G:U: del 30 maggio 2003, n.124, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- DM 3 Aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente, che rende pubblico l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), proposti unitamente all'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

Nell'area di studio si rileva la presenza di due ambiti istituiti sia come SIC sia come ZPS:

- SIC-ZPS IT4050023 “Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio”;
- SIC-ZPS T4050024 “Biotopi e Ripristini Ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella”.

Si tratta di aree che sono state oggetto di riqualificazione e ripristini per costituire e conservare habitat umidi di interesse naturale e seminaturale.

Il SIC-ZPS IT4050023 “Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio” rappresenta l'ambito di maggiore estensione nell'area di studio e si colloca principalmente nel Comune di Budrio sino ad estendersi in parte nel Comune di Minerbio. Il SIC-ZPS IT4050024

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589			
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°	
		40 / 70		ST-001	

“Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella” sono ambiti tutelati che si collocano solo per una piccola porzione in una parte periferica a N-O dell’area di studio in territorio del Comune di Bentivoglio.

Con riferimento al SIC/ZPS “Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio” le infrastrutture della Concessione più prossime sono l’impianto di compressione a circa 2,3 km in linea d’aria ed il cluster B a circa 2,2 km in linea d’aria, mentre con riferimento al SIC/ZPS “Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella” l’infrastruttura più prossima è il cluster A che si posiziona a circa 3,6 km in linea d’aria (**Figura 4.2.a**).




Figura 4.2.a – Distanze delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio dalle aree SIC/ZPS

Le caratteristiche gestionali dell’esercizio in sovrappressione degli impianti della Concessione Minerbio Stoccaggio e le distanze tra questi e le aree SIC/ZPS escludono effetti di disturbo sulle componenti biotiche che, con la loro presenza, hanno motivato l’individuazione di dette aree in qualità di sito della rete Natura 2000 (cfr. Studio di Incidenza Ambientale, contestuale allo SIA).

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589			
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°		
		41 / 70	ST-001		

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) per i bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno; Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile-Savena abbandonato – Autorità di Bacino del Reno

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) per i bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno copre un territorio molto vasto interessante le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna; esso è stato adottato dall'Autorità di Bacino del Reno con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1/1 del 6.12.2002 ed approvato, per i territori di competenza, dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 07.04.2003 e dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 114 del 21.09.2004.

Il PSAI disciplina per l'intero territorio d'interesse il rischio da frana e l'assetto dei versanti (titolo I) e il rischio idraulico e l'assetto della rete idrografica (titolo II), in riferimento ai bacini dei corsi d'acqua principali Reno, Idice, Sillaro e Santerno.

L'Autorità di Bacino del Reno ha anche adottato specifici Piani Stralcio che approfondiscono la pianificazione di bacino per altri sistemi idraulici correlati, come, con riferimento all'area di interesse del presente studio, il "Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile-Savena abbandonato" che disciplina i Canali omonimi, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con deliberazione n. 2/1 del 28.09.1999 ed approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.129 del 08.02.2000.




Figura 4.2.b – Bacini interessati dai PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno (fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacino-reno>); in rosso i limiti indicativi dell'area vasta di studio

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		42 / 70			ST-001		

Le norme tecniche di attuazione dei Piani dell’Autorità di bacino prevedono le linee di indirizzo e le modalità di intervento con riferimento alle diverse zonazioni fluviali. Per quanto attiene l’area vasta di studio, gli ambiti disciplinati riguardano: alvei attivi, fasce di pertinenza fluviale ed aree a rischio di esondazione.

Gli “alvei attivi” interessanti il fiume Reno ed il torrente Idice sono disciplinati dall’Art. 15 delle NTA del PSAI Reno, Idice, Sillaro e Santerno,.

Le “fasce di pertinenza fluviale”, come individuate rispettivamente all’art. 18 delle NTA del PSAI Reno, Idice, Sillaro e Santerno ed all’art. 6 delle NTA del Piano Stralcio Navile-Savona abbandonato, interessano porzioni dei corsi d’acqua che ricadono all’interno dell’area vasta di studio⁵. Tali disposizioni normative sono state recepite ed integrate dalle norme tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna (art. 4.3) a cui si rimanda per l’individuazione dei vincoli ascrivibili alle stesse (capitolo 4.3).

Ai sensi dell’Art. 16 delle NTA del PSAI Reno, Idice, Sillaro e Santerno e dell’Art. 3 delle NTA del PSAI Navile-Savona abbandonato, sono disciplinate le aree ad alta probabilità di inondazione e/o esposte ad azioni erosive dei corsi d’acqua. Per le stesse, si persegue in generale la tutela dal rischio idraulico e ogni eventuale intervento previsto al loro interno deve essere necessariamente soggetto al parere dell’Autorità di Bacino.

Nell’area vasta di studio, ricadono zone vincolate unicamente dalle NTA del Piano Stralcio Navile-Savona abbandonato ai sensi degli articoli 3 (Aree a rischio idraulico) e 6 (Fasce di Pertinenza Fluviale) in particolare ai margini N-O dell’area, in coincidenza con il Canale Savona Abbandonato, il Canale Diversivo ed il loro canale di collegamento rappresentato dal Canale Diversivo Navile, come visualizzato nella allegata **Tavola 2**.

L’ambito a maggiore estensione è quello afferente all’art. 6, che oltre a svilupparsi lungo i corsi d’acqua dei canali ricopre anche un’ampia porzione del territorio posto a Sud del Canale Diversivo Navile. Per ciò che concerne le aree a rischio idraulico (ex-art. 3), queste risultano circoscritte solo in alcune aree di limitata estensione lungo il Canale Savona Abbandonato mentre, per il Canale Diversivo Navile, interessano interamente la porzione del corso d’acqua ricadente nell’area di studio.

Sebbene le aree disciplinate dai succitati articoli delle Norme di Piano pongano delle limitazioni restrittive progettuali, poiché le infrastrutture più prossime della Concessione Minerbio Stocaggio (cluster A e pozzo isolato Minerbio 29) distano circa 1 km in linea d’aria, non si rileva alcuna interferenza o limitazione con il loro esercizio in sovrappressione.

⁵ Per fascia di pertinenza fluviale si intende l’insieme delle aree all’interno delle quali possono essere realizzati interventi necessari a ridurre l’artificialità del corso d’acqua e a recuperare la funzione di corridoio ecologico, di valorizzazione ambientale delle aree fluviali e a far defluire con sicurezza le portate caratteristiche di un corso d’acqua

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		43 / 70			ST-001		

Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia Romagna (PTPR)

La tutela del paesaggio in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. Tale Decreto prevede che le regioni assicurino la tutela e la valorizzazione del paesaggio sottoponendolo a specifica normativa d'uso attraverso la redazione e l'approvazione di piani paesaggistici concernenti l'intero territorio regionale (art. 135, D.lgs 22/2004).

La Regione Emilia Romagna, in anticipo rispetto alla suddetta normativa e, più esattamente, a partire dal 1986 (rif. legge statale n. 431 del 1985), ha concepito l'idea di uno strumento urbanistico-territoriale incentrato sui valori paesaggistici e ambientali.

Il Piano Paesistico Territoriale Regionale della Regione Emilia Romagna, adottato nel 1989 e definitivamente approvato nel 1993, attraverso scelte di trasformazione e di sviluppo compatibili con i diversi ambienti regionali, attua il passaggio auspicato dalla L.431/85: da una fase di difesa passiva ad una fase di salvaguardia articolata in funzione dei caratteri del territorio.

Si tratta, in effetti, di un Piano a cui la Regione Emilia-Romagna affida la tutela dell'identità culturale e dell'integrità fisica dell'intero territorio regionale; ciò nella convinzione che non ci sono paesaggi che meritano di essere conservati e altri consumati, ma più correttamente che esistono livelli di trasformabilità differenziati in funzione del ruolo che una determinata porzione di territorio assume nell'ambito del sistema ambientale, naturalistico e storico-culturale di appartenenza.

In relazione a questi concetti fondamentali occorre leggere le prescrizioni dell'attuale Piano Paesistico non come impedimenti alle trasformazioni ma come conoscenza dell'essere del territorio, funzionali a indirizzare le linee dello sviluppo in maniera compatibile con le sue caratteristiche, in modo tale da non disperdere o distruggere l'identità delle comunità che vivono l'intero territorio regionale.

Da un punto di vista prettamente tecnico, gli elaborati che costituiscono il Piano Paesistico Regionale dell'Emilia Romagna sono quelli di tipo tradizionale, vale a dire una parte di tipo normativo e una parte cartografica che delimita le aree a cui si applicano le relative disposizioni. Da un punto di vista di contenuti, però, tale Piano racchiude una serie di elementi innovativi e grandi potenzialità di sviluppo, partendo dal presupposto che il paesaggio non è immutabile nel tempo, né sempre uguale a sé stesso.

Il Piano può quindi essere considerato come la "interpretazione amministrativa" dei paesaggi regionali in quanto individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento (le cosiddette "invarianti del paesaggio"), si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale, a formare quel sistema integrato entro cui si possono distinguere gli elementi più significativi delle diverse epoche, che ne determinano il carattere e la forma.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589			
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°		
		44 / 70	ST-001		

Attualmente il Piano Paesistico Territoriale Regionale dell’Emilia Romagna sta vivendo un’importante fase di trasformazione in relazione a quanto le diverse amministrazioni provinciali stanno realizzando nell’ambito dei loro piani di coordinamento, un ulteriore passo verso l’assimilazione di regole e contenuti a livello locale.

Con l’operazione di trasferimento dei contenuti del PTPR ai PTCP ed ai Piani urbanistici comunali la Regione ha compiuto certamente la prima parte del processo di sensibilizzazione culturale e strumentale nei confronti del paesaggio.

In definitiva PTPR, concepito come “Piano delle condizioni”, i cui presupposti analitici e normativi mantengono una piena validità, si adegua ai contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/04, e ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, che chiedono di fissare obiettivi di qualità per i diversi ambiti regionali e di perseguirli attraverso azioni in grado di salvaguardare e migliorare i paesaggi, ambiente di vita della popolazione regionale, non solo attraverso azioni di tutela, ma per effetto di un insieme di interventi volti a produrre uno sviluppo sostenibile.

Area di studio in relazione alle indicazioni del PTPR

Come si evince dalla **Figura 4.2.c**, estratta dalla Carta delle Unità di Paesaggio del PTPR Emilia Romagna, si riscontrano 2 unità di paesaggio:

- *Unità di paesaggio Pianura bolognese, modenese e reggiana*, indicata come n 8;
- *Unità di paesaggio Bonifiche bolognesi*, indicata come n. 6.



Figura 4.2.c – Unità di Paesaggio individuate dal PTPR

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		45 / 70			ST-001		

L'Unità di Paesaggio n. 8 copre un'ampia area della Regione Emilia Romagna e comprende la maggiore superficie dell'area vasta di studio (tutta la parte S-SO), in essa ricadono inoltre tutti gli impianti interessati dal progetto di esercizio di sovrappressione.

Il PTPR per ciò che concerne gli Elementi fisici indica la presenza di paleoalvei e di dossi, i conoidi alluvionali e la presenza di fontanili.

Per quanto riguarda gli elementi biologici individua aree con relitti di coltivazioni agricole, aree povere di alberature ed impianti frutticoli, presenza di esemplari isolati, in filari o piccoli gruppi, di pioppi, farnie, aceri, frassini. Nelle zone umide si rileva anche la presenza di fauna degli ambienti palustri e fluviali.

Fra gli elementi antropici più pertinenti all'area vasta di studio si riscontra la Centuriazione nell'alta pianura, presenza di ville con corredo pregevole di verde arboreo (parchi gentilizi), centri storici e impianti urbani rinascimentali, fornaci e maceri, vie d'acqua navigabili e strutture connesse.

Fra le invarianti del paesaggio in relazione all'area di studio si rilevano: Dossi, vie d'acqua storicamente navigabili, centuriazione e insediamenti storici.

L'Unità di Paesaggio n 6 copre invece una porzione meno estesa dell'area vasta di studio che coincide con i territorio posti a N-NE.

Per ciò che concerne gli elementi fisici il PTPR individua le piccole valli relitte di acque dolci, con notevole volume di acqua, una topografia sufficientemente uniforme con unico forte risalto degli argini dei fiumi.

Dal punto di vista biologico individua una fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti, e fauna degli ambienti umidi, palustri e fluviali, oltre a relitti di boschi planiziarci.

Le Invarianti del paesaggio sono identificate negli Argini e nelle valli relitte di acque dolci.

Per la cartografia e le relative prescrizioni ai sensi delle Norme Tecniche, il PTPR della Regione Emilia Romagna rimanda ai Piani Provinciali approvati, in quanto per effetto dell'art. 24 della L.R. 20/2000 costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Consorzi di Bonifica

L'area di studio ricade all'interno del bacino del fiume Reno ed è stata oggetto, fin dall'epoca romana, di un'intensa attività di bonifica.

La bonifica nasce per scopi sanitari e per sottrarre alle paludi terre da coltivare; secondariamente si sviluppa per industrializzare l'agricoltura interagendo con interessi nazionali quali l'utilizzo della risorsa acqua, a fini energetici e potabili; infine prevede interventi programmati coniugandoli con l'aspetto ambientale nel senso più ampio, sia dal punto di vista della difesa del territorio, sia dal punto di vista produttivo, inquadrando i medesimi interventi nel vincolo della compatibilità ambientale.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		46 / 70			ST-001		

La rete delle infrastrutture agrarie costituita da canali di scolo ed irrigui; dagli impianti idrovori di sollevamento e dai manufatti idraulici viene gestita a livello locale attraverso l'istituzione di Consorzi di Bonifica.

La bonifica, individuata nel C.C. agli artt. 857-863, viene disciplinata a livello statale sulla base del R.D. 8/05/1904, n. 368 e del R.D. 13/02/1933 n. 215 *“Nuove norme per la bonifica integrale”*, nei quali si confermano ai Consorzi sempre maggiori funzioni pubbliche.

La Regione Emilia Romagna con le leggi 42/1984 e 16/1987 ha realizzato la riforma dei Consorzi di Bonifica, accorpandoli secondo il criterio dei bacini idrografici che vanno dal monte al mare. Accanto ai Consorzi propriamente detti, troviamo i Consorzi di secondo grado, ovvero “consorzi di consorzi”, che gestiscono infrastrutture agrarie di notevoli dimensioni a servizio di territori molto estesi.

Le funzioni istituzionali dei Consorzi di Bonifica, enti di diritto pubblico, sono essenzialmente:

- progettare, eseguire, mantenere, gestire opere di Bonifica;
- concorrere alla realizzazione delle seguenti attività:
- difesa del suolo, per contenere gli alluvioni ed evitare gli allagamenti;
- utilizzo e gestione delle risorse idriche, per un razionale sviluppo economico e sociale, per la tutela e conservazione dell'ambiente;
- predisposizione del Piano Generale di Bonifica e tutela del territorio rurale.

L'area di studio in cui si collocano le infrastrutture della Concessione Minerbio Stocaggio interessate dall'esercizio in sovrappressione, ricade interamente nella perimetrazione del Consorzio della Bonifica Renana.

Il Consorzio della Bonifica Renana, Ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, è stato istituito nel 1909 e riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna a seguito del riordino territoriale dei comprensori di bonifica effettuato ex-lege 42/84 con deliberazione del Consiglio Regionale n.1665 del 12/11/1987. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie di 187.603 ha articolati su due Distretti: un distretto di pianura (I Distretto), che si estende su 119.129 ha, tra la via Emilia ed il fiume Reno, ed un distretto di collina e montagna (II Distretto), interessante un territorio di 68.474 ha, a sud della via Emilia.

Esso opera in base a quanto previsto oltreché, dalla vigente legislazione statale, dalle più recenti ed innovative leggi regionali 42/84, 16/87 e 5/2009 per assicurare lo scolo delle acque, la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e naturali, l'irrigazione e la valorizzazione del territorio.

In relazione alle prescrizioni relative alle attività che ricadono in prossimità di fossi o canali afferenti a Consorzi di Bonifica, si riportano sinteticamente i contenuti del Regio Decreto 368/1904: *“Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”*, (Regolamento di polizia idraulica).

Il RD individua all'art.133 gli atti ed i fatti vietati in modo assoluto nelle pertinenze di bonifica ed ai successivi articoli 134 e 135, le opere che sono ammesse a condizione che

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		47 / 70			ST-001		

venga rilasciata una concessione od una licenza da parte del Consorzio stesso, qualora esse non arrechino un riconosciuto pregiudizio all'opera pubblica.

Come si evince dal comma b) dell'art. 133, sono vietati in particolare "l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda".

Poiché l'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio non comporterà scavi, costruzioni o modificazioni del territorio, ad eccezione della posa delle condotte di collegamento tra i cluster E/E1 ed il cluster B in sostituzione di quelle esistenti non idonee all'esercizio in sovrappressione, non interferirà in alcun modo con le prescrizioni del RD 368/1904 relative al reticolo idrografico di competenza consortile.

4.3 Normativa a livello provinciale

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna (PTCP)

Il PTCP di Bologna è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/04. Successivamente il Piano è così modificato: Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 31/03/2009, Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°30 del 07/04/2009 e Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011.

L'esame del PTCP di Bologna ha portato in particolare all'individuazione dei vincoli di prescrizione riconducibili ad aspetti naturalistici e storico-culturali così come emergono dalla Tav.1: "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali" e dai contenuti relativi alla Tav. 5 "Rete Ecologica", nella quale è rappresentato un sistema di elementi areali e lineari funzionali a favorire la tutela, la conservazione e possibilmente l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza-sopravvivenza di ecosistemi naturali e semi-naturali.

Tav. n. 1: "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storiche culturali"

Artt. 3.5 e 3.6 – Zone umide

Si tratta di ambiti che svolgono un ruolo chiave nelle reti ecologiche del territorio a seguito della loro valenza naturalistica. Ai sensi dei citati articoli, "Nelle zone umide di cui alla Tav. 1 è vietato, di norma, qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Eventuali interventi di parziale modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo svolgimento delle attività produttive a cui le zone umide sono funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro conversione e riuso per fini

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		48 / 70			ST-001		

naturalistici, nonché per l’attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.”

All’interno dell’area di studio gli ambiti afferenti alle aree umide sono associati alla presenza delle aree tutelate come SIC-ZPS IT4050023 “*Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio*” e SIC-ZPS IT4050024 “*Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale. Malalbergo e Baricella*”.

Le infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio si collocano a notevole distanza dagli ambiti protetti. In particolare, con riferimento al SIC/ZPS “Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio” le infrastrutture della Concessione più prossime sono l’impianto di compressione a circa 2,3 km in linea d’aria ed il cluster B a circa 2,2 km in linea d’aria, mentre con riferimento al SIC/ZPS “Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella”, l’infrastruttura più prossima è il cluster A che si posiziona a circa 3,6 km in linea d’aria (Figura 4.2.a).

Si escludono di conseguenza potenziali interferenze fra gli impianti delle Concessione interessati dall’esercizio in sovrappressione e gli ambiti tutelati sopra richiamati.

Art. 3.7 Definizione e individuazione “Rete Natura 2000”

Viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.

La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione europea, diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree d’interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica.

Nell’area di studio si rileva la presenza del SIC e ZPS IT4050023 “*Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e di Minerbio*” e SIC-ZPS IT4050024 “*Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale. Malalbergo e Baricella*”. I contenuti relativi ai due ambiti tutelati secondo la Rete Natura 2000, sono stati descritti precedentemente nel paragrafo specifico e recepiti tout court dalla pianificazione provinciale. Si riscontrano pertanto le stesse considerazioni in merito all’ assenza di potenziali interferenze con la collocazione degli impianti soggetti al progetto di esercizio di sovrappressione.

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell’art. 18 del PTPR e dell’art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico)

Gli alvei attivi sono definiti come l’insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d’acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circoscrive tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		49 / 70			ST-001		

d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime.

Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è stato riportato nella Carta dei Vincoli Provinciali alla scala 1:10.000, facendo riferimento ai contenuti indicati nella Tav. 1 del PTCP.

Nell'area di studio, gli alvei attivi individuati sono riferiti al Canale Savena Abbandonato e al Canale Navile, che interessano il settore occidentale della stessa.

Le disposizioni ai sensi dell' art. 4.2 si applicano anche alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale; di 15 m per parte per quello secondario; di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto.

Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono soggette alla normativa del presente articolo:

- Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico.
- Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi.

In merito agli interventi ammissibili si rilevano le seguenti considerazioni in relazione agli impianti della Concessione di Stoccaggio:

Comma 5. "Infrastrutture ed impianti di pubblica utilità".

Al comma 5 si stabilisce che "...con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio..." sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che non sussistano elementi di incompatibilità con l'esercizio in sovrapposizione delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		50 / 70			ST-001		

Art. 4.3 – Fascia di tutela fluviale

Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latitanti al reticolo principale, secondario, minore e minuto. Nei tratti in cui nella Tav. 1 del PTCP non siano graficamente individuate “fasce di tutela fluviale” o “fasce di pertinenza fluviale” viene definita una larghezza planimetrica di tutela sia in destra sia in sinistra dal limite dell'alveo attivo (come definito all'Art. 4.2 punto 1), così stabilita:

- nei corsi d'acqua del “reticolo idrografico principale”: 30 metri;
- nei corsi d'acqua del “reticolo idrografico secondario”: 20 metri;
- nei corsi d'acqua del “reticolo idrografico minore”: 10 metri;
- nella restante parte del reticolo idrografico: 5 metri dal limite del corso d'acqua.

Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e non individuato nella cartografia di Piano, nel quale la “fascia di tutela fluviale” viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna dell'infrastruttura.

In merito alle fasce di tutela fluviale si rileva come la fascia di tutela del Canale Scolo Zena, che si sviluppa in fregio al perimetro Est dell'impianto di Compressione, interessi alcuni settori dell'impianto stesso..

L'art. 4.3 del PTCP in merito alle indicazione di ammissibilità degli interventi specifica le seguenti prescrizioni:

Comma 5. *“Infrastrutture ed impianti di pubblica utilità”.*

Al comma 5 si stabilisce che “...con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio...” sono ammissibili interventi di:

- d) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- e) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- f) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

Comma 7. *“Complessi industriali preesistenti”.*

Il comma recita: “ Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale...” ed

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		51 / 70			ST-001		

inoltre: “Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell’ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali attesi.”

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che non sussistano elementi di incompatibilità con l’esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stocaggio.

Art. 4.4 – Fasce di pertinenza fluviale

Le fasce di pertinenza sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d’acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d’acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica. Queste fasce comprendono inoltre le aree all’interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l’artificialità del corso d’acqua. All’interno dell’area di studio le fasce di pertinenza fluviale sono circoscritte lungo il corso dello Scolo Savena Abbandonato e lungo il Canale Diversivo Navile.

L’impianto interessato dall’esercizio di sovrappressione più prossimo agli ambiti tutelati dall’art. 4.4 è il Cluster A che si colloca a circa 1 km di distanza in linea d’aria. Si esclude pertanto qualsiasi potenziale interferenza con le prescrizioni richiamate.

Art. 4.5 - Aree ad alta probabilità di inondazione

Il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell’art. 16 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all’art. 1.4. In questo caso le aree ad alta probabilità di inondazione fanno riferimento alle Norme del Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile e Savena Abbandonato, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno con deliberazione n. 2/1 del 28.09.1999.

Come evidenziato nel capitolo 4.2 in merito ai Piani Stralcio di Assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Reno interessanti l’area di studio, le distanze che intercorrono fra gli impianti interessati dall’esercizio di sovrappressione e l’ambito disciplinato sono tali da escludere qualsiasi potenziale interferenza.

Art. 7.2 – Aree forestali

Nelle aree di cui al presente articolo si persegue l’obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale.

I lembi boscati tutelati ai sensi del presente articolo ricadenti all’interno dell’area di studio, sono localizzati principalmente all’interno del SIC/ZPS “Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio” ed in parte a S-O dell’area urbana di Minerbio, presso il Canale Emiliano Romagnolo.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		52 / 70			ST-001		

L'ambito forestale tutelato più vicino agli impianti della Concessione Minerbio Stoccaggio si colloca presso il confine comunale fra Minerbio e Malalbergo, a circa 630 metri in linea d'aria dal Cluster A, si escludono pertanto possibili interferenze con le prescrizioni indicate.

Art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura

Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite in relazione alla presenza di particolari spazi naturali e seminaturali caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici. Tali zone sono costituite dalla porzione di pianura della Rete ecologica di livello provinciale di cui al Titolo 3 delle presenti norme e risultano articolate al loro interno nei seguenti elementi funzionali della rete stessa:

- Nodi ecologici complessi;
- Zone di rispetto dei nodi ecologici.

La finalità primaria delle Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico è la conservazione e miglioramento della biodiversità presente in tali zone e la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.

In relazione all'area di studio, le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (Nodi ecologici complessi e Zone di rispetto dei nodi ecologici), coincidono con l'area perimetrata SIC e ZPS IT4050023 "Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio".

Poiché le infrastrutture della Concessione più prossime sono l'impianto di compressione a circa 2,3 km in linea d'aria ed il cluster B a circa 2,2 km in linea d'aria (Figura 4.2.a), non si ravvisa alcuna interferenza con gli ambiti afferenti all'art. 7.4.

Art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica

(Il presente articolo recepisce e integra l'art. 25 del PTPR).

Le Zone di tutela naturalistica individuano gli ambienti caratterizzati da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali, faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità.

La finalità del PTCP per le Zone di tutela naturalistica è la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Le Zone di tutela naturalistica sono parte del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture.

Le zone di tutela naturalistica si collocano in coincidenza con le aree istituite a SIC-ZPS IT4050023 "Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e di Minerbio" e SIC-ZPS IT4050024 "Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella".

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		53 / 70			ST-001		

In questo caso le zone di tutela naturalistica comprendono anche una fascia esterna di rispetto che estende ulteriormente l'ambito tutelato.

Con riferimento al SIC/ZPS "Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio" le infrastrutture della Concessione più prossime sono l'impianto di compressione a circa 2,3 km in linea d'aria ed il cluster B a circa 2,2 km in linea d'aria, mentre con riferimento al SIC/ZPS "Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella" l'infrastruttura più prossima è il cluster A che si posiziona a circa 3,6 km in linea d'aria (Figura 4.2.a). Si escludono pertanto eventuali interferenze con gli ambiti di tutela naturalistica.

Art. 8.2 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, sono costituiti da:

- presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, ovvero presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste;
- preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa, quale l'impianto storico della centuriazione i cui elementi caratterizzanti sono: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e d'irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli assi, le case coloniche, le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

Nell'area di studio si riscontrano i seguenti ambiti di interesse storico-archeologico:

- 8.2b) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti. Sono aree che si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa. L'ambito tutelato all'art. 8.2b si riferisce al recepimento a livello provinciale dall'area già richiamata relativamente al D.Lgs 42/2004, art. 142 lett. m) – cap. 4.2. In Località S. Giovanni in Triaro è presente un'area agricola nella quale sono stati rinvenuti resti dell'età del bronzo (ambito vincolato con D.M. 26/06/1981, già disciplinato con la previgente legge 1089/1939).

L'ambito tutelato si posiziona in linea d'aria a circa 150 metri a S-SE rispetto alla perimetrazione dell'Impianto di Compressione Gas. Si escludono pertanto potenziali interferenze con il sito di interesse archeologico.

- 8.2d1) zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		54 / 70			ST-001		

- 8.2d2) zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati che diffusi, della centuriazione.

Le aree afferenti alle zone di tutela della struttura centuriata e di tutela degli elementi della centuriazione, si collocano presso il margine S-SE dell'area di studio.

L'infrastruttura della Concessione Minerbio Stoccaggio più prossima agli ambiti afferenti alla centuriazione è l'Impianto di Compressione, ubicato a circa 150 m in linea d'aria dalla zona di tutela di elementi della centuriazione ed a 840 metri, sempre in linea d'aria, dalla zona di tutela della struttura centuriata. Tutti gli altri impianti distano tra 500 m a oltre 3 km in linea d'aria (rispettivamente Impianto di Trattamento e Cluster A).

Si escludono pertanto interferenza con le prescrizioni dell'art. 8.2 e dei relativi commi descritti.

Art. 8.3 - Centri storici

(Il presente articolo recepisce e integra l'art. 22 del PTPR).

Si definiscono "centri storici" i centri o nuclei edificati di antica formazione nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. A-7 comma 1 della L.R. 20/2000.

Il centro o nucleo edificato di antica formazione è costituito dall'insediamento storico unito senza soluzione di continuità, ovvero dal nucleo originario e dagli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui.

Nell'area di studio il PTCP di Bologna individua tre centri storici: il primo afferente al centro storico di Minerbio, il secondo alla frazione di San Martino in Soverzano, nota per il Castello dei Manzoli ed il terzo presso la frazione Cà de Fabbri, un antico borgo sviluppatosi lungo lo Scolo Savena Abbandonato.

L'infrastruttura della Concessione Minerbio Stoccaggio più prossima ai centri storici è il Cluster E che si colloca a circa 500 metri in linea d'aria rispetto il centro storico di Minerbio. Non si rilevano pertanto interferenze con le prescrizioni del succitato art. 8.3.

Art. 8.4 - Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche (Il presente articolo recepisce e integra l'art. 23 del PTPR).

Le zone di interesse storico-testimoniale comprendono le aree ancora gravate da speciali regimi giuridici storici (partecipanze e consorzi utilisti) e dalle aree interessate da bonifiche storiche di pianura. Il PTCP contiene l'individuazione di tali aree nella Tav. 1, che recepisce e integra le "Zone di interesse storico-testimoniale" del PTPR.

Nell'area di studio si riscontra un ampio settore disciplinato come area afferente alle bonifiche storiche di pianura. In particolare l'ambito delle bonifiche storiche si estende nella porzione Nord dell'area di studio ed è delimitato a Sud dal Canale Circondario Allacciante che attraversa longitudinalmente tutta l'area di studio. Un'altra porzione delle bonifiche storiche è riscontrabile presso il SIC-ZPS IT4050023 "Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e di Minerbio", delimitata ad Ovest dallo Scolo Fiumicello.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		55 / 70			ST-001		

L'infrastruttura della Concessione Minerbio Stoccaggio più vicina alle aree disciplinate dall'art. 8.4 è il pozzo 10 che dista a circa 400 metri rispetto alla perimetrazione dell'ambito storico di bonifica coincidente con il Canale Allacciante Circondario. Si escludono pertanto interferenze con le prescrizioni dettate dall'art. 8.4.

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche (il presente articolo recepisce e integra l'art. 20 comma 1 lett. b e l'art. 24 del PTPR)

Nell'area di studio si evincono elementi afferenti alla viabilità storica, al sistema storico delle acque derivate ed alle strutture insediative storiche.

La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio etc.

Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche è costituito dai ponti e navili storici, dagli alvei abbandonati, nonché dai manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti.

Le strutture insediative storiche sono costituite, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000, dagli edifici di interesse storico-architettonico e da quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dai manufatti storici minori e dagli spazi ineditati di carattere pertinenziale, compresi gli accessi alla rete viaria storica e alla rete della viabilità podereale, se trattasi di manufatti in territorio rurale.

Rientrano tra gli edifici di interesse storico-architettonico, i complessi edilizi non urbani, quali ville, palazzi, castelli, casamenti, caratterizzati da un particolare valore artistico-culturale e dal ruolo territoriale di elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio rurale bolognese.

Nell'area di studio da Ovest ad Est si riscontrano: la Strada di Saletto (Comune di Bentivoglio), la S.S n. 64 (attraversa i Comuni di Granarolo dell'Emilia, Minerbio e Malalbergo), la Strada Savena Superiore (Comune di Granarolo dell'Emilia e Minerbio) e la S.P. di S. Donato (Comune di Budrio e Minerbio). Questa rete stradale storica attraversa l'area di studio seguendo indicativamente lo stesso orientamento da S-O a N-E. Ortogonalmente a queste strade si sviluppano: la Strada Comunale di Palio (Comune di Minerbio), la Strada Canaletto (Comune di Minerbio ed in parte Comune di Malalbergo), la Strada degli Asinari (Comune di Bentivoglio e in parte Comune di Malalbergo) e le strade di Via Egidio e Via Roma localizzate nel centro storico di Baricella ai margini N-E dell'area di studio.

Per ciò che concerne la presenza di elementi del sistema storico delle acque derivate si riscontrano lo Scolo del Savena Abbandonato ed il Canale Navile, il primo attraversa longitudinalmente da S-O a N-E l'area di studio all'altezza dell'ambito urbano di Minerbio, mentre il secondo, con il medesimo orientamento, interessa una porzione marginale dell'area di studio presso il Comune di Bentivoglio.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		56 / 70			ST-001		

Per quanto riguarda la presenza di strutture insediative storiche, il PTCP individua nell'area di studio due emergenze: il Palazzo Isolani ed il Castello e Borgo di S. Martino in Soverzano.

Tutti gli ambiti descritti precedentemente, afferenti all'art. 8.5 come elementi di interesse storico-testimoniale, non vengono interferiti dall'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio.

PTCP Tav. n. 5 “Struttura della rete ecologica di livello provinciale”

Il PTCP nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche persegue i seguenti principali obiettivi:

- favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e semi-naturali che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o seminaturali;
- promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
- rafforzare l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
- rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
- promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione;
- promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
- promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
- promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		57 / 70			ST-001		

Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

Il PTCP identifica nella Tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione eco-sistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme.

La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica": nodi ecologici semplici; nodi ecologici complessi; zone di rispetto dei nodi ecologici; corridoi ecologici; direzioni di collegamento ecologico; connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico; connettivo ecologico diffuso; connettivo ecologico diffuso periurbano; area di potenziamento della rete ecologica di area vasta e varchi ecologici.

Nell'area di studio, in relazione alla collocazione delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio interessate dall'esercizio di sovrappressione, si rilevano i seguenti elementi funzionali della rete ecologica:

- *Nodi ecologici complessi:*

I Nodi ecologici complessi individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale. Nell'area di studio si riscontrano questi ambiti di interesse naturale in coincidenza con le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ed i territori umidi limitrofi: SIC-ZPS IT4050023 "Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e di Minerbio" e SIC-ZPS IT4050024 "Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella".

Come descritto nei paragrafi precedenti queste aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico non vengono interferite dalla presenza degli impianti interessati dall'esercizio in sovrappressione poiché ricadono in ambiti molto distanti;

- *Zone di rispetto dei nodi ecologici.*

Sono costituite dalle zone, di solito agricole, circostanti i nodi ecologici. Svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o semi-naturali in esse contenuti e individuano ambiti sui quali concentrare eventuali e ulteriori interventi di ri-naturizzazione. Anche in questo caso le zone di rispetto individuate nell'area di studio si collocano in coincidenza dei biotopi e ripristini ambientali tutelati e iscritti nella Rete Natura 2000.

Gli ambiti di rispetto, che si estendono attorno ai SIC-ZPS comprendendo ampi territori agricoli limitrofi, rimangono comunque molto distanti dagli impianti interessati dall'esercizio in sovrappressione;

- *Nodi ecologici semplici.*

Sono costituiti da unità areali naturali e semi-naturali che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi ecologici complessi. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo, non comprendendo aree a diversa

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		58 / 70			ST-001		

destinazione. Nell'area di interesse i nodi ecologici semplici sono rappresentati da aree isolate di piccola estensione, localizzate principalmente nel settore che gravita a Sud fra il limite amministrativo di Minerbio e di Granarolo dell'Emilia, presso il Canale Savena Abbandonato.

Tali aree si collocano in ambiti molto distanti dagli impianti interessati dall'esercizio in sovrappressione, per cui non si ravvisano interferenze;

- *Corridoi ecologici.*

I Corridoi ecologici sono costituiti da elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e semi-naturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico. Nell'area di studio si riscontrano corridoi ecologici lungo i seguenti corsi d'acqua: Scolo Zena, Canale Allacciante Circondario, Scolo Fossadone, Scolo Savena Abbandonato, Scolo Fiumicello delle Bruciate e Canale Diversivo Navile.

Tutti gli ambiti ricadono distanti dagli impianti della Concessione interessati dall'esercizio in sovrappressione e non vengono quindi interferiti nella loro potenziale funzione di collegamento con i nodi ecologici.

- *Direzioni di collegamento ecologico.*

Le direzioni di collegamento ecologico rappresentano un'indicazione prestazionale, cioè la necessità di individuare fasce di territorio da ricostituire con funzione di corridoio ecologico. Nell'area di studio si riscontrano i seguenti elementi di direzione di collegamento ecologico: collegamento posto parallelamente allo Scolo Zena; un breve tratto di collegamento ricadente in prossimità dell'ambito protetto SIC e ZPS IT4050023 "Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e di Minerbio", ed un tratto di collegamento collocato nella parte S-O dell'area di studio, che si sviluppa seguendo una direzione sostanzialmente parallela al Canale Emiliano Romagnolo.

Le direzioni ecologiche, propedeutiche alla programmazione di futuri corridoi ecologici, risultano distanti dagli impianti della Concessione interessati dall'esercizio in sovrappressione. L'infrastruttura più prossima è l'Impianto di Compressione, ubicato a circa 300 metri in linea d'aria dalla direzione ecologica che si colloca all'altezza della Strada Comunale Guicciardini.

Art 11.8 – Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico

Sono parti del territorio rurale particolarmente caratterizzate dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

Negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura:

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		59 / 70			ST-001		

- la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale e la programmazione settoriale promuovono e favoriscono una effettiva multifunzionalità dell'impresa agricola, espressa attraverso la produzione di servizi quali: manutenzione degli assetti idrogeologici e del bosco, promozione delle vocazioni produttive, tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, gestione degli equilibri faunistici, sviluppo della biodiversità.

Le trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo sono ammesse previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. A-18 della L.R. 20/2000.

Nell'area di studio si individuano due ampie aree disciplinate come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, localizzate rispettivamente ad Est e ad Ovest.

Tutti gli impianti interessati dall'esercizio di sovrappressione risultano distanti e non interferiscono con le prescrizioni delle aree agricole di interesse paesaggistico.

Interventi di pianificazione e programmazione territoriale

Nel precedente paragrafo, attraverso l'analisi della Rete ecologica, si è valutato l'assetto evolutivo delle reti ambientali in relazione agli impianti esistenti della Concessione Minerbio interessati dall'esercizio di sovrappressione.

Nel presente paragrafo si analizzeranno invece eventuali interferenze dovute agli indirizzi di sviluppo infrastrutturale che il PTCP indica come interventi prioritari a diversa scala territoriale.

In particolare sono state analizzate le Tavole 4a e 4b rispettivamente: "Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità" e "Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva", di cui nelle **Figure 4.3.a-b** si riporta lo stralcio riferito all'area prossima alle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio.

Stralcio Tav. 4a

Il PMP (Piano Mobilità Provinciale) individua nella Tav. 4a l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo livelli di rango funzionale. Analizzando lo stralcio di **Figura 4.3.a**, si evidenzia come in prossimità dell'ambito urbano di Minerbio e di conseguenza anche degli impianti della Concessione Minerbio, siano previsti alcuni potenziamenti dei collegamenti della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale/interprovinciale ed intercomunale (rispettivamente linee gialle e linea rosa). Inoltre più a N-NO è previsto anche il potenziamento della SP44 come opera di interesse

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589			
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°		
		60 / 70	ST-001		

prioritario oltre che la realizzazione di un nuovo casello autostradale da realizzarsi secondo il PMP nel lungo periodo.




Figura 4.3.a – PTCP-Bologna, assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità (stralcio Tav. 4a)

Stralcio Tav. 4b

Nello stralcio relativo alla Tav. 4b il PMP (**Figura 4.3.b**), al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del trasporto pubblico locale (TPL) aumentandone l'utilizzo, individua le linee di forza della rete di trasporto su gomma nelle quali assicurare servizi ad alta frequenza e capacità. Si distinguono due principali classi di servizio:

- portante, caratterizzata da percorsi medio-lunghi, da cadenzamento degli orari, da un'ampia fascia oraria di erogazione e da percorsi sostanzialmente diretti;
- locale, caratterizzata da percorsi più brevi, da servizi ad orario e da un maggior numero di deviazioni per aumentarne la copertura territoriale.

In **Figura 4.3.b** si individuano lungo le principali strade statali, provinciali e locali (SS64, SP5 e Via Ronchi inferiore) sia le "Linee portanti del TPL a media frequenza", sia le "Principali linee locali del TPL a media frequenza".

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589	
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769	
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°
		61 / 70	ST-001




Figura 4.3.b – PTCP-Bologna, assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva (stralcio Tav. 4b)

Analizzando le indicazioni emerse relative all'assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità ed all'assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva, in relazione alla collocazione delle infrastrutture della Concessione Minerbio interessate dall'esercizio in sovrappressione, si evidenzia come:

- l'assetto strategico della rete viaria, come individuato nella Tav. 4a, identifichi possibili interventi di potenziamento che chiaramente non coinvolgono direttamente gli impianti interessati dall'esercizio in sovrappressione. Inoltre, secondo il comma 6D dell'art. 12.12 delle Norme del PTCP, le indicazioni rappresentate hanno valore vincolante solo per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura mentre hanno valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati. Allo stesso modo ha valore indicativo la distinzione rappresentata nella Tav. 4a fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- i progetti di miglioramento dell'efficienza del trasporto pubblico su gomma (Tav 4b), risultino distanti dagli impianti della Concessione Minerbio Stoccaggio.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		62 / 70			ST-001		

In relazione a quanto sopra esposto non si evince alcun elemento di incompatibilità fra l'esercizio in sovrappressione degli impianti della Concessione Minerbio Stoccaggio e la politica di assetto strategico per il potenziamento e l'efficienza della rete infrastrutturale della mobilità previste dal PTCP.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		63 / 70			ST-001		

4.4 Normativa a livello comunale

Poiché le infrastrutture della Concessione – Impianti di trattamento e di compressione, cluster A, B, C, D, E ed E1 e pozzi isolati (spia) – ricadono in territorio del Comune di Minerbio (BO), ad eccezione del pozzo spia Minerbio 29 localizzato nel Comune di Malalbergo (BO), come visualizzato in **Figura 4.1.a**, di seguito vengono richiamate le principali disposizioni urbanistiche di interesse del Comune di Minerbio.

Il Comune di Minerbio, ai sensi della L.R. n. 20/2000 “*Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio*”, si è dotato dei seguenti strumenti di disciplina urbanistica che hanno sostituito la previgente normativa comunale interpretata dal Piano Regolatore Generale:

- *PSC (Piano Strutturale Comunale*, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 51 del 20 dicembre 2007 ed approvato con D.C.C. n. 38 del 28/07/2008.

Il Piano Strutturale Comunale è lo strumento urbanistico fondamentale di un Comune e contiene le indicazioni sullo sviluppo e sulla tutela del territorio per un arco temporale quindicennale. In esso sono indicati gli elementi di pregio naturale ed umano, le infrastrutture principali, sia esistenti che di progetto, e le aree suscettibili di sviluppo e trasformazione urbanistica;

- *RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio)*, approvato con D.C.C. n.76 del 22/12/2008.

Il RUE ha per oggetto di competenza la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedure nel rispetto delle indicazioni generali e specifiche del PSC;

- *POC (Piano Operativo Comunale)*, approvato con D.C.C. n. 83 del 24/11/2009.

Il POC è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni sempre secondo le disposizioni del PSC.

Sulla base dello stralcio cartografico del RUE riportato in **Figura 4.4.b**, è possibile rilevare gli ambiti di vincolo e destinazione urbanistica per gli impianti interessati dall’esercizio di sovrappressione. In primo luogo tutte le aree interessanti l’impianto di Compressione, l’impianto di Trattamento, i Cluster ed i Pozzi isolati, sono classificate ai sensi dell’art. 4.6.5 del RUE: “*Impianti per l’estrazione, lo stoccaggio e la distribuzione del gas*”, come anche riportato in **Figura 4.4.a** (stralcio cartografico della Tavola 3 del PSC). Per tali impianti sono previsti in via ordinaria nel RUE esclusivamente interventi di manutenzione ed interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di impianti preesistenti, nell’ambito delle relative aree di pertinenza come individuate nella Tav. 1 del RUE. Ogni altro eventuale intervento riguardo a tali impianti, ivi compresa la

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		64 / 70			ST-001		

realizzazione di nuovi impianti in aree diverse, deve essere programmato nel POC sulla base della presentazione di specifici progetti.

Poiché l'esercizio in sovrappressione non prevede la realizzazione né di nuovi impianti, né di edifici, ma solo l'aumento della pressione di stoccaggio, utilizzando le esistenti infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio, non si ravvisano incompatibilità con le prescrizioni dell'articolo succitato.

Analogamente tutte le infrastrutture della Concessione, eccetto i Pozzi isolati ricadenti all'esterno delle Aree Cluster (Pozzo 6,10 e 21), sono assoggettati al Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 334: "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", di conseguenza nella cartografia del RUE vengono recepite e riportate le aree relative alla I e II Soglia di rischio cluster gas.

Tali disposizione legislative di prevenzione sul rischio non apportano alcuna limitazione o prescrizione all'esercizio in sovrappressione.

Per quanto concerne particolari vincoli che determinano potenziali interferenze rispetto alle infrastrutture della Concessione interessate dall'esercizio in sovrappressione, si individuano i seguenti articoli:

- *art. 2.3 del PSC: "Fascia di tutela fluviale"*

L'articolo del PSC recepisce la disciplina di tutela del PTCP descritta all'art. 4.3 delle Norme di Attuazione. Dall'elaborato di dettaglio del RUE, analogamente alle indicazioni descritte nel paragrafo relativo alla normativa di pianificazione provinciale, si evince come l'ampiezza della fascia di tutela fluviale del Canale Scolo Zena, coinvolge parte della superficie interna della Centrale di Compressione.

Poiché l'art. 1.4 "Efficacia del Piano" del PTCP di Bologna dà: "... piena attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, ai fini dell'art. 149 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (oggi sostituito dal vigente art. 135 del D.Lgs 42/2004) e costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa", determina la necessità, ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "D.Lgs 22/01/2004, n. 42", di ottenere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica a seguito dell'interferenza con la fascia di tutela fluviale.

In relazione alle caratteristiche tipologiche e gestionali dell'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio, si ritiene che non sussista alcuna interferenza con l'ambito tutelato come "Fascia di tutela Fluviale", rientrando nelle disposizioni dell' art.149 del D.Lgs 42/2004: "Interventi non soggetti ad autorizzazione" in quanto non sono previste alterazioni dello stato dei luoghi, ma solo l'utilizzo degli impianti esistenti;

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		65 / 70			ST-001		

- *art. A-18 L.R.20/2000 recepito dal RUE.*
 Nella tavola stralcio del RUE si evince anche un'ampia area disciplinata come ambito agricolo di rilievo paesaggistico che si estende da Est ad Ovest sino allo Scolo Zena. Questo ambito ricomprende territori e paesaggi agrari di interesse storico-testimoniale come il borgo antico che fa riferimento al Castello dei Manzoli. Le aree caratterizzate da queste particolarità sono state istituite dall'art. A-18 della L.R. 20/2000 e recepite successivamente dal piano provinciale e urbanistico-comunale.
 Gli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
 Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura: la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio; la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale.
Rispetto alla perimetrazione degli impianti di Compressione e di Trattamento del gas, l'area disciplinata come ambito agricolo di rilievo paesaggistico si colloca ad una distanza in linea d'aria, di circa 500 m, pertanto non si evincono limitazioni con le prescrizioni di tutela indicate all'art. A-18 della L.R.20/2000 recepite dal RUE.
- art. 2.13 del PSC: *"Immobili di interesse storico-architettonico"*.
 Nello stralcio del RUE allegato alla relazione, è possibile individuare sulla base delle indicazioni del PSC, gli immobili in quanto tutelati con specifico decreto a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I e ulteriori immobili non tutelati ma di interesse storico.
- Art 2.14 del PSC: *"Immobili di pregio storico-culturale e testimoniale"*
 Sono da considerare immobili di pregio storico-culturale e testimoniale, qualora non siano considerati immobili di interesse storico-architettonico di cui all'articolo precedente. Rientrano in quest'ambito gli edifici rurali tipologicamente distintivi, le diverse forme di organizzazione storica del paesaggio della pianura bolognese così come descritte nelle singole Unità di Paesaggio di cui all'art.3.1:
 - case coloniche, barchesse, caselle, ville padronali;
 - le chiese, gli oratori, i conventi, le edicole e gli altri edifici storici per il culto cattolico;
 - i complessi produttivi costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione e lavorazione dell'argilla per laterizi o della canapa;
 - i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro, costruiti anteriormente al 1939;
 - gli edifici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le sedi storiche dei municipi, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		66 / 70			ST-001		

cooperative, i teatri storici e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio individua nella propria cartografia gli immobili di pregio storico-culturale e testimoniale e ne definisce la relativa categoria di tutela, sulla base della valutazione delle caratteristiche del bene e delle condizioni di conservazione. Per ogni categoria di tutela stabilisce le modalità di intervento compatibili, ai sensi della L.R. 31/2002 e s.m.i., perseguendo altresì le finalità e gli obiettivi della L.R. 16/2002.

Il RUE individua inoltre le corti coloniche integre nella loro configurazione originaria a più corpi di fabbrica, provvedendo a dettare specifiche disposizioni di tutela.

Dallo stralcio del RUE, si può notare come molti edifici rurali, posti attorno alle infrastrutture della Concessione, siano censiti dagli artt. succitati. In particolare si rileva la presenza di alcune corti coloniche integre poste lungo la strada Zena, Colombara e Zena; lungo la Strada Comunale Palio, Fondo Bottrigari, Fondo Fornace, Boschetto, Zena; ecc. Nell'intorno, come indicato precedentemente, si riscontrano anche diversi fabbricati rurali di pregio storico-culturale e testimoniale.

L'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione escludendo qualsiasi intervento di edificazione o trasformazione degli impianti esistenti, non comporta l'insorgere di qualsiasi interferenza con gli insediamenti di interesse o di pregio storico-testimoniale disciplinati dal PSC e RUE posti nelle vicinanze.

- art 2.15 del PSC: *“Aree di tutela di significative relazioni paesaggistiche e percettive delle strutture dell'insediamento storico”*

Un altro ambito dettagliato alla scala Comunale riscontrabile nella Carta del RUE è quello riferito a particolari porzioni del territorio rurale ove permangono significative relazioni paesaggistiche e percettive al contorno di complessi edilizi storici o fra complessi storici ed altri elementi, quali strade storiche, filari alberati, singole alberature di rilievo paesaggistico.

Il PSC in queste aree prescrive disposizioni di tutela:

- sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi consentiti dal RUE, nei limiti del rispetto delle eventuali altre forme di tutela presenti;
- non è ammessa la costruzione di nuovi edifici;
- l'eventuale piantumazione di alberi ad alto fusto deve essere preventivamente autorizzata al fine di assicurare di non pregiudicare la visibilità e la percezione dell'insediamento storico.

Analogamente alle indicazioni dell'articolo descritto precedentemente, anche in questo caso l'area di tutela è circoscritta intorno agli edifici e complessi storici di particolare importanza, come il Castello dei Manzoli ed il nucleo storico che fa riferimento alla città di Minerbio.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		67 / 70			ST-001		

Il Cluster E che comprende il Pozzo 36, ed il Cluster E1, ricadono nell'ambito disciplinato dall'art. 2.15 del PSC, mentre l'ambito tutelato più vicino agli impianti di Compressione e di Trattamento è quello afferente al Castello dei Manzoli distante oltre 1 km in linea d'aria.

Poiché l'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione dal punto di vista urbanistico e territoriale non comporta alcuna modificazione della condizione infrastrutturale esistente, si escludono interferenze con la disciplina di tutela paesistica dell'art.2.15.

- *AAP_1 e AAP_2: "Ambiti agricoli periurbani"*

Il Cluster E che comprende il Pozzo 36 e l'attiguo Cluster E1, sono ricompresi nelle zone di tipo AAP_1: "Ambito agricolo di rilievo paesaggistico", mentre dalla parte opposta dell'area urbana di Minerbio, il Cluster D con annesso Pozzo 11 è ricompreso in un'ampia area disciplinata come AAP_2: "Ambito agricolo periurbano marginale",

Questi ambiti vengono individuati in primo luogo dal PTCP che determina un solo ambito agricolo periurbano comprendente gli ambiti rurali circostanti o interclusi all'interno degli insediamenti che compongono la conurbazione.

I PSC Comunali, come nel caso del Comune di Minerbio, possono individuare ulteriori ambiti rurali a carattere periurbano oltre a quello di rango provinciale, e specificare ulteriori indirizzi adattandoli alle condizioni territoriali proprie in considerazione della natura paesaggistica o produttiva del territorio interessato.

Gli ambiti periurbani individuati sono derivati da un'analisi delle relazioni spaziali tra edificato, sue tipologie e le attività agricole presenti, e possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

- ambiti periurbani marginali o in via di marginalizzazione, soprattutto per effetto della loro frammentazione determinata dagli sviluppi urbani attigui, come per l'area in cui sono collocati il Cluster D e il Pozzo 11;
- ambiti periurbani che assumono un ruolo integrativo all'offerta paesaggistica ed ambientale dei centri con cui si rapportano, come per l'area che comprende il Cluster E, Pozzo 36 e il Cluster E1.

Mentre nei primi si registra una contrazione dell'attività agricola ed il prevalere di una sostanziale "attesa di rendita", nei secondi appare ancora perseguibile il mantenimento della conduzione agricola dei fondi in un ambito agricolo con forti connotati di qualità, orientata all'integrazione paesaggistica con il centro storico di Minerbio (presenza di Beni tutelati come il Castello dei Manzoli, la Rocca di Minerbio, ecc.).

In relazione alle peculiarità degli ambiti agricoli periurbani si ritiene che la presenza delle infrastrutture della Concessione non determini interferenze. L'esercizio in sovrappressione non apporterà alcuna trasformazione del contesto in cui si collocano gli impianti, per cui, specialmente per l'ambito rurale di interesse

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589					
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di			Comm. N°		
		68 / 70			ST-001		

paesaggistico, non saranno modificati gli attuali connotati di qualità agricola esistenti che si relazionano con le emergenze storiche di Minerbio.

Per quanto riguarda gli altri vincoli individuabili nello stralcio del RUE che ricadono in prossimità delle infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio, si riscontrano le stesse indicazioni di disciplina e di tutela della normativa provinciale, recepita ed elaborata ad un maggior dettaglio dal Comune di Minerbio.

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N° 0167-00-DF-LB-24589			
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°		
		69 / 70	ST-001		




Figura 4.4.a – Comune di Minerbio, PSC, stralcio della Tavola 3, “Schema di assetto strutturale” con evidenziate le infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio (impianti di compressione e trattamento gas e cluster)

Doc. N°	0167-00-DF-LB-24589	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione MINERBIO (BO)	Doc. N 0167-00-DF-LB-24589			
Impianto	ESERCIZIO Pmax = 1,07 Pi	00-BG-E-94769			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°		
		70 / 70	ST-001		




Figura 4.4.b - Comune di Minerbio, RUE con evidenziate le infrastrutture della Concessione Minerbio Stoccaggio (impianti di compressione e trattamento gas, cluster e pozzi isolati)